

Proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale: 1 (TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'), 4 (TITOLO II - OGGETTO SOCIALE), 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18 (TITOLO III - CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI), 22, 24, 26, 28, 29 (TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI), 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41 (TITOLO VI - CONSIGLIO DI GESTIONE), 42, 43 (TITOLO VII - CONSIGLIERE DELEGATO), 44, 45, 46, 47, 48, 49 (TITOLO VIII - CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA), 50 (TITOLO IX - DIREZIONE GENERALE), 51 (TITOLO X - COLLEGIO DEI PROBIVIRI), 52 (TITOLO XI - BILANCIO, UTILI E RISERVE) e proposta di introduzione nello statuto sociale delle norme transitorie da n. I a n. VII; delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Soci,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in ordine a un progetto di ampia modifica dello statuto sociale caratterizzato da una forte innovazione nella *governance* della Vostra Banca.

Le modifiche proposte, da intendersi come disegno unitario ed organico, tengono conto dell'evoluzione normativa, delle indicazioni, più volte e anche pubblicamente, date da Banca d'Italia e delle tendenze espresse dai mercati e mirano ad adeguare gli assetti di governo ai più recenti orientamenti e quindi ad un modello di "banca popolare integrata", sempre fondata sul principio del voto capitaro, ma in grado di favorire una equilibrata rappresentanza negli organi societari di tutte le componenti della compagine sociale.

Con l'occasione si è ritenuto funzionale procedere a un riesame del complessivo testo statutario, al fine di individuare tutte le previsioni per le quali si rende opportuno un adeguamento alla luce anche dell'esperienza maturata in questi anni; infine si è proceduto a una esplicitazione del numero dei commi di ciascun articolo, al fine di rendere maggiormente agevole la consultazione del testo statutario.

Le proposte di modifica sono state autorizzate da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del Testo Unico Bancario.

Tenuto conto che la numerazione dei commi ha interessato anche articoli non oggetto di modifiche, si riporta di seguito il complessivo testo statutario a testi comparati con evidenza nella seconda colonna delle modifiche proposte e nella terza colonna delle relative motivazioni.

Per agevolare la disamina e comprensione delle proposte di modifiche statutarie si riporta qui di seguito una sintesi delle materie oggetto di modifica:

- mantenimento dell'equilibrio tra le radici e le storie delle due società partecipanti alla fusione che ha dato vita a UBI Banca, con l'eliminazione di ogni riferimento al principio della pariteticità (art. 1);
- modifiche di carattere formale finalizzate a chiarire il dettato statutario (artt. 4, 9, 13, 24, 28, 32, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 49);
- eliminazione del valore nominale delle azioni (art. 5);
- modifiche connesse allo *status* di società quotata (artt. 5, 12, 15);
- più chiara formulazione delle previsioni riguardanti l'ammissione a socio, l'esclusione e il ruolo svolto dal Collegio dei Probiviri su tale materia (artt. 10, 11, 13);
- introduzione della soglia del 3% del capitale sociale per le partecipazioni detenibili dalle fondazioni bancarie in ossequio alla facoltà introdotta dall'art. 30, comma 2 *bis*, del TUF (art. 18);
- abolizione della medaglia di presenza quale componente obbligatoria della remunerazione dei consiglieri di sorveglianza e completamento del novero delle materie di competenza dell'assemblea ordinaria (art. 22);
- in conformità a quanto previsto dall'art. 126-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (il "TUF"), inserimento della possibilità per un numero di soci non inferiore a 1/40 dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea di presentare proposte di deliberazione su materie già contemplate all'ordine del giorno (art. 22);
- introduzione della videoconferenza come modalità di svolgimento delle adunanze assembleari al fine di consentire ai soci la partecipazione a distanza (art. 24);
- incremento a 5 del numero massimo delle deleghe conferibili a un socio (art. 26);
- eliminazione del numero fisso di scrutatori da nominare per dare maggiore flessibilità anche in funzione del numero dei soci partecipanti all'assemblea (art. 29);
- modifiche in ordine alla composizione del Consiglio di Gestione e introduzione di requisiti rafforzati per i relativi componenti (art. 30, 31) *(le modifiche, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione avranno efficacia in sede di primo rinnovo di tale organo successivo all'approvazione della modifica statutaria e, in tal senso, è proposta l'introduzione delle norme transitorie I e II)*;
- modifiche riguardanti le modalità di funzionamento e le competenze del Consiglio di Gestione (artt. 34, 36, 37);
- modifiche in ordine alla composizione del Consiglio di Sorveglianza e introduzione di requisiti rafforzati per i relativi componenti (art. 44) *(le modifiche in punto numero e requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza avranno efficacia in sede di primo rinnovo di tale organo successivo all'approvazione della modifica statutaria e, in tal senso, è proposta l'introduzione delle norme transitorie III, IV e V)*;
- modifica dei criteri per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e introduzione di un nuovo meccanismo per trarre i consiglieri dalle due liste maggiormente votate (art. 45); *(le modifiche relative alle previsioni di cui all'art. 45, commi 6, 11, 13 e 19, in punto modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza, criteri per la nomina di tale organo e sostituzione di consiglieri di sorveglianza tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, avranno efficacia in sede di primo rinnovo di tale organo e, in tal senso, è proposta l'introduzione delle norme transitorie VI e VII)*;
- modifiche riguardanti il funzionamento e le competenze del Consiglio di Sorveglianza (art. 46, 48);
- modifiche e precisazioni in ordine alle competenze del Presidente del Consiglio di Sorveglianza (art. 47);
- modifiche in ordine alla composizione della Direzione Generale (art. 50);

- declinazione a livello statutario del meccanismo di nomina del Collegio dei Probiviri (art. 51);
- competenza in ordine alla distribuzione, nel corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi (art. 52).

\*\*\*\*\*

L'approvazione delle proposte di modifica dei seguenti articoli:

- art. 36, secondo comma (*proposta di stabilire in due terzi dei membri in carica il quorum deliberativo qualificato per l'approvazione di specifiche delibere del Consiglio di Gestione per le quali il vigente statuto già prevede un quorum rafforzato*);
- art. 45, sesto comma (*modifiche relative (i) ai criteri per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e (ii) alla variazione del quorum qualificato da 17 a 2/3 dei componenti del Consiglio di Sorveglianza uscente per la deliberazione relativa alla presentazione della lista per la nomina del nuovo Consiglio e ciò in relazione alla proposta di riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da 23 a 17*);
- art. 48, sesto comma (*sempre in relazione alla prospettata riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da 23 a 17, si propone di modificare il quorum qualificato da 17 a 2/3 dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Comitato Nomine*);
- art. 49, sesto e settimo comma (*per le motivazioni sopra esposte, si propone la variazione del quorum qualificato da 17 a 2/3 dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per (i) la nomina dei componenti del Comitato Nomine e per (ii) l'approvazione del Regolamento del Comitato Nomine*),

è soggetta ai quorum deliberativi qualificati previsti dall'art. 28, comma 3 (*per quanto concerne le modifiche all'art. 36 - voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i soci aventi diritto di voto*) e comma 4 (*per quanto concerne le modifiche agli artt. 45, 48 e 49 - voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i soci aventi diritto di voto che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello dell'assemblea*).

Si precisa che le proposte di modifica statutarie sono state approvate dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale e autorizzate dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 46 dello statuto sociale.

Le proposte di modifica in esame, qualora approvate, non comportano l'insorgere del diritto di recesso.

Marzo 2014

Il Consiglio di Gestione  
Il Consiglio di Sorveglianza

TESTO VIGENTE STATUTO	TESTO PROPOSTO STATUTO	NOTE
<b>TITOLO I</b>	<b>TITOLO I</b>	
<b>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'</b>	<b>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'</b>	
<b>ARTICOLO 1</b>	<b>ARTICOLO 1</b>	
E' corrente la società <b>Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni</b> in forma abbreviata anche solo <b>UBI Banca</b> (la "Società"), che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di pariteticità tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" (in forma abbreviata anche "BPU Banca") e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni" (in forma abbreviata anche "Banca Lombarda").	E' corrente la società <b>Unione di Banche Italiane Società cooperativa per azioni</b> in forma abbreviata anche solo <b>UBI Banca</b> (la "Società"), che tale denominazione ha assunto per effetto della fusione, ispirata al principio di <del>pariteticità</del> <b>pari dignità</b> tra le società partecipanti, di "Banche Popolari Unite Società cooperativa per azioni" (in forma abbreviata anche " <b>BPU Banca</b> ") e "Banca Lombarda e Piemontese Società per Azioni" (in forma abbreviata anche " <b>Banca Lombarda</b> ").	Modifica finalizzata a mantenere l'equilibrio tra le radici e le storie delle due società partecipanti alla fusione che ha dato vita ad UBI Banca, con eliminazione di riferimenti alla pariteticità
<b>ARTICOLO 2</b>	<b>ARTICOLO 2</b>	
La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.	La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.	
<b>ARTICOLO 3</b>	<b>ARTICOLO 3</b>	
La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.	La Società ha sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo.	
<b>TITOLO II</b>	<b>TITOLO II</b>	
<b>OGGETTO SOCIALE</b>	<b>OGGETTO SOCIALE</b>	
<b>ARTICOLO 4</b>	<b>ARTICOLO 4</b>	
La Società, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci.	<b>4.1.-</b> La Società, ispirandosi ai principi tradizionali del Credito Popolare, ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate, tanto nei confronti dei propri Soci quanto dei non Soci.	
A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.	<b>4.2.-</b> A tale fine, essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, sia direttamente sia tramite società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni e l'erogazione di finanziamenti regolati da leggi speciali.	

La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.	<b>4.3.-</b> La Società può inoltre compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.	
La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.	<b>4.4.-</b> La Società, nel perseguire il vantaggio dei Soci, accorda particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse del territorio dove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo. In aderenza alle proprie finalità istituzionali, la Società accorda ai clienti Soci agevolazioni <del>in ordine alla</del> <b>per la</b> fruizione di specifici servizi.	Modifica finalizzata a meglio formulare la previsione statutaria
Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all'estero.	<b>4.5.-</b> Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia <del>sia</del> <b>e</b> all'estero.	Modifica finalizzata a meglio formulare la previsione statutaria
La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il "Gruppo"), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.	<b>4.6.-</b> La Società, nella <del>propria</del> <b>sua</b> qualità di capogruppo del Gruppo Unione di Banche Italiane, in forma abbreviata anche Gruppo UBI Banca (il " <b>Gruppo</b> "), ai sensi dell'art. 61, quarto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle società componenti il Gruppo, anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso.	Modifica finalizzata a meglio formulare la previsione statutaria
<b>TITOLO III</b>	<b>TITOLO III</b>	
<b>CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI</b>	<b>CAPITALE SOCIALE, SOCI E AZIONI</b>	
<b>ARTICOLO 5</b>	<b>ARTICOLO 5</b>	
Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è rappresentato da azioni nominative del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna.	<b>5.1.-</b> Il capitale sociale è variabile ed illimitato; è rappresentato da azioni nominative <b>prive</b> del valore nominale <del>di Euro 2,50 (due virgola cinquanta)</del> <b>ciascuna</b> .	La proposta di modifica è finalizzata a dare una maggiore flessibilità in occasione di operazioni sul capitale sociale, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2346 cod.civ.
L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:	<b>5.2.-</b> L'emissione di nuove azioni può essere deliberata:	Si propone l'eliminazione del punto b) del comma 1 e del comma 4 in quanto non applicabili stante lo <i>status</i> di società quotata di UBI Banca
a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di	<del>a) in via straordinaria,</del> dall'Assemblea straordinaria dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441 cod.civ., con le maggioranze ed i quorum previsti dal presente Statuto per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, con facoltà di	

delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt.2420-ter e 2443 cod.civ.;	delega al Consiglio di Gestione, ma previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per l'esercizio, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, delle facoltà previste dagli artt. 2420-ter e 2443 cod.civ.;	
b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti in materia.	<del>b) in via ordinaria, dal Consiglio di Gestione secondo le disposizioni di legge e le norme regolamentari vigenti in materia.</del>	
Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.	<b>5.3.-</b> Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e beni in natura.	
Fino a quando le azioni della Società saranno quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma secondo, lettera a).	<del>Fino a quando le azioni della Società saranno quotate nei mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solo nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma secondo, lettera a).</del>	Vedi commento al precedente comma 2
<b>ARTICOLO 6</b>	<b>ARTICOLO 6</b>	
Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo Articolo 7.	<b>6.1.-</b> Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovino nelle condizioni previste dal successivo Articolo 7.	
Le persone giuridiche e gli altri enti collettivi possono divenire Soci della Società, purchè designino per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessun cambiamento di quest'ultima è opponibile alla Società finchè non sia stata ad essa regolarmente notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	<b>6.2.-</b> Le persone giuridiche e gli altri enti collettivi possono divenire Soci della Società, purché designino per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; nessun cambiamento di quest'ultima è opponibile alla Società finché non sia stata ad essa regolarmente notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro rappresentante legale il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.	<b>6.3.-</b> I minori possono essere ammessi a Socio a richiesta del loro rappresentante legale il quale li sostituisce in tutti i rapporti con la Società.	
Le persone come sopra designate, i rappresentanti legali di persone fisiche, così come i rappresentanti comuni di cui al secondo comma dell'Articolo 15 del presente Statuto, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili alle cariche sociali.	<b>6.4.-</b> Le persone come sopra designate, i rappresentanti legali di persone fisiche, così come i rappresentanti comuni di cui al secondo comma dell'Articolo 15 del presente Statuto, possono esercitare tutti i diritti spettanti ai Soci, ma, in tale veste, non sono eleggibili alle cariche sociali.	
<b>ARTICOLO 7</b>	<b>ARTICOLO 7</b>	
Non possono essere ammessi quali Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	Non possono essere ammessi quali Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.	
<b>ARTICOLO 8</b>	<b>ARTICOLO 8</b>	
Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Gestione il certificato di	<b>8.1.-</b> Chi intende diventare Socio deve esibire al Consiglio di Gestione il certificato di	

partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.	partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso domanda scritta contenente, oltre all'indicazione delle azioni possedute, le generalità, il domicilio, la cittadinanza ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.	
Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di socio ai sensi di legge.	<b>8.2.-</b> Ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la presentazione della certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di socio ai sensi di legge.	
E' facoltà del Consiglio di Gestione determinare l'entità delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, da porre a carico del nuovo Socio ammesso.	<b>8.3.-</b> E' facoltà del Consiglio di Gestione determinare l'entità delle spese di istruttoria della domanda, ove accolta, da porre a carico del nuovo Socio ammesso.	
Nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.	<b>8.4.-</b> Nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio deve dichiarare di sottoporsi agli obblighi previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.	
<b>ARTICOLO 9</b>	<b>ARTICOLO 9</b>	
Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Gestione, anche alla luce dei criteri generali indicati dal Consiglio di Sorveglianza, avuto esclusivo riguardo agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e al rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato. Al fine della valutazione di tali requisiti si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione con società del Gruppo.	Avute presenti le disposizioni di legge sulle banche popolari, ogni decisione sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio è adottata dal Consiglio di Gestione, <del>anche alla luce dei criteri generali indicati dal Consiglio di Sorveglianza,</del> avuto esclusivo riguardo agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua indipendenza ed autonomia, e al rispetto dello spirito della forma cooperativa ed è comunicata all'interessato. Al fine della valutazione di tali requisiti si terrà conto, tra l'altro, di eventuali pregressi rapporti <u>con società del Gruppo da parte</u> di coloro che hanno presentato domanda di ammissione <del>con società del Gruppo.</del>	Si propone di eliminare la previsione relativa alla fissazione da parte del Consiglio di Sorveglianza dei criteri generali per l'ammissione a socio, tenuto conto che tale organo non ha ritenuto di fissare criteri ulteriori rispetto a quelli già previsti a livello statutario
<b>ARTICOLO 10</b>	<b>ARTICOLO 10</b>	
Il rifiuto di ammissione a Socio, congruamente e coerentemente motivato in relazione ai criteri di cui all'Articolo 9, deve essere comunicato per iscritto al domicilio del richiedente entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la domanda sia pervenuta alla Società.	<b>10.1.-</b> Il rifiuto di ammissione a Socio, congruamente e coerentemente motivato in relazione ai criteri di cui all'Articolo 9, deve essere comunicato per iscritto al domicilio del richiedente entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la domanda sia pervenuta alla Società.	
	<b><u>10.2.- In caso di mancata assunzione della delibera di accoglimento o di rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, essa si considera accolta.</u></b>	Modifica introdotta per chiarire l'iter di ammissione a socio.

ARTICOLO 11	ARTICOLO 11	
Il rifiuto di ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri, costituito a norma di Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio, ai sensi dell'art. 30, quinto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.	<b>11.1.-</b> Il rifiuto di ammissione a Socio può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri, costituito a norma di Statuto e integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio, ai sensi dell'art. 30, quinto comma, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385.	
	<b>11.2.- <u>Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza, disponendo il riesame o respingendo l'istanza stessa e, in ogni caso, comunica la propria decisione al Consiglio di Gestione.</u></b>	Si propone di integrare l'art. 11 con l'inserimento dei commi 2 e 3 per dettagliare la procedura da seguire in caso di rifiuto di ammissione a socio (cfr. art. 30, comma 5 TUB).
	<b>11.3.- <u>Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Gestione si pronuncia definitivamente sulla domanda con deliberazione motivata.</u></b>	
Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.	<b>11.4.-</b> Il rifiuto di ammissione a Socio, per chi fosse regolarmente intestatario di azioni della Società, produce unicamente l'effetto di non consentire l'esercizio dei diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.	
ARTICOLO 12	ARTICOLO 12	
La qualità di Socio si acquista, a seguito della delibera di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci.	<b>12.1.-</b> La qualità di Socio si acquista, a seguito della delibera di ammissione, con l'iscrizione nel libro Soci.	
Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5, quarto comma, nel caso di ammissione di nuovo Socio a seguito di emissione di azioni deliberata dal Consiglio di Gestione in via ordinaria ai sensi dell'Articolo 5, secondo comma, lettera b), il Socio deve provvedere al previo versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, cod. civ., della tassa di ammissione, nonché degli interessi di conguaglio.	<del>Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5, quarto comma, nel caso di ammissione di nuovo Socio a seguito di emissione di azioni deliberata dal Consiglio di Gestione in via ordinaria ai sensi dell'Articolo 5, secondo comma, lettera b), il Socio deve provvedere al previo versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, del sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 2528, secondo comma, cod. civ., della tassa di ammissione, nonché degli interessi di conguaglio.</del>	Abrogazione proposta in coerenza con la prospettata abrogazione dell'art. 5, comma 2, lettera b) e comma 4
Per tutti gli effetti dello Statuto e della legge, ogni Socio, assumendo tale qualità, elegge domicilio presso la sede della Società, salva la facoltà di comunicare per iscritto un proprio diverso domicilio.	<b>12.2.-</b> Per tutti gli effetti dello Statuto e della legge, ogni Socio, assumendo tale qualità, elegge domicilio presso la sede della Società, salva la facoltà di comunicare per iscritto un proprio diverso domicilio.	
ARTICOLO 13	ARTICOLO 13	
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione del Socio in caso di:	<b>13.1.-</b> Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Gestione può deliberare l'esclusione del Socio in caso di:	
a) interdizione, inabilitazione o condanna ad	a) interdizione, inabilitazione o condanna ad	



una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;	una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;	
b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;	b) fallimento o assoggettamento ad altra procedura concorsuale;	
c) provata attività dannosa per l'interesse e per il prestigio della Società;	c) provata attività dannosa per l'interesse e per il prestigio della Società;	
d) inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.	d) inadempienza alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.	
La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio risultante agli atti della Banca, inviata entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera del Consiglio di Gestione.	<b>13.2.-</b> La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'ultimo domicilio risultante agli atti della <del>Società Banca</del> , inviata entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera del Consiglio di Gestione.	Modifica in coerenza con la definizione inserita all'art. 1
Il Socio escluso, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2533 cod.civ., può ricorrere al Collegio dei Proviviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. Il Collegio dei Proviviri decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio di Gestione decide in modo definitivo con decisione motivata.	<b>13.3.-</b> Il Socio escluso, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi del terzo comma dell'art. 2533 cod.civ., può ricorrere al Collegio dei Proviviri, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica. Il Collegio dei Proviviri <del>decide sul riesame della deliberazione entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso ed il Consiglio di Gestione decide in modo definitivo con decisione motivata</del> <b><u>si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso, disponendo il riesame del provvedimento da parte del Consiglio di Gestione ovvero respingendo il ricorso stesso.</u></b> <b><u>Se il Collegio dei Proviviri dispone il riesame, il Consiglio di Gestione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.</u></b>	Modifica finalizzata a chiarire che il Collegio dei Proviviri non decide sull'esclusione, ma decide sulla necessità di un riesame della deliberazione da parte del Consiglio di Gestione.
L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.	<b>13.4.-</b> L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.	
<b>ARTICOLO 14</b>	<b>ARTICOLO 14</b>	
Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.	Il recesso dalla Società è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.	
<b>ARTICOLO 15</b>	<b>ARTICOLO 15</b>	
L'azione è indivisibile.	<b>15.1.-</b> L'azione è indivisibile.	
Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.	<b>15.2.-</b> Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.	

Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Fino a quando il cessionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.	<b>15.3.-</b> Le azioni sono trasferibili nei modi di legge. Fino a quando il cessionario delle azioni non abbia ottenuto l'ammissione a Socio, egli può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.	
Il Consiglio di Gestione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo il disposto dell'art.2529 cod.civ., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, destinati a tali fini dall'Assemblea dei Soci. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure estinte.	<del>Il Consiglio di Gestione può acquistare o rimborsare le azioni della Società secondo il disposto dell'art.2529 cod.civ., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, destinati a tali fini dall'Assemblea dei Soci. Le azioni acquistate possono essere ricollocate oppure estinte.</del>	Lo <i>status</i> di società quotata di UBI Banca rende inapplicabili gli ultimi 3 commi dell'art. 15
In ogni caso di rimborso, il Socio o i suoi aventi causa sono tenuti a consegnare la certificazione attestante il possesso dei relativi titoli.	<del>In ogni caso di rimborso, il Socio o i suoi aventi causa sono tenuti a consegnare la certificazione attestante il possesso dei relativi titoli.</del>	
L'importo del rimborso è infruttifero.	<del>L'importo del rimborso è infruttifero.</del>	
<b>ARTICOLO 16</b>	<b>ARTICOLO 16</b>	
Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del Socio verso la Società medesima secondo quanto previsto dalla legge.	Le azioni possono essere oggetto di esecuzione forzata ad iniziativa della Società in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni del Socio verso la Società medesima secondo quanto previsto dalla legge.	
<b>ARTICOLO 17</b>	<b>ARTICOLO 17</b>	
La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.	<b>17.1.-</b> La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.	
I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.	<b>17.2.-</b> I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono esigibili restano devoluti alla Società ad incremento della riserva legale.	
<b>ARTICOLO 18</b>	<b>ARTICOLO 18</b>	
Nessuno può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge.	<b>18.1.-</b> Nessuno può possedere un numero di azioni superiore a quello massimo consentito dalla legge.	
	<b>18.2.-</b> <u><i>E' fissato al 3% il limite massimo della partecipazione detenibile delle fondazioni di origine bancaria di cui al D.Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 che, alla data di entrata in vigore della L. 221/2012 (19.12.2012) detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore al limite stabilito dal comma 2 dell'art. 30 del D.Lgs. 385/93, qualora il superamento del limite sia derivato da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata.</i></u>	Si propone di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 30, comma 2-bis, del TUB.
In caso di superamento del limite e di suo accertamento la Società procederà secondo le	<b>18.3.-</b> In caso di superamento del limite e di suo accertamento la Società procederà secondo le	

disposizioni di legge vigenti.	disposizioni di legge vigenti.	
<b>ARTICOLO 19</b>	<b>ARTICOLO 19</b>	
In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all'adempimento delle formalità di legge e, per gli eredi che non siano già Soci, all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'Articolo 15 del presente Statuto. Il caso di comproprietà è regolato dal secondo comma del citato Articolo 15.	In caso di morte del Socio il rapporto sociale continua con gli eredi del defunto. Tuttavia l'opponibilità alla Società del trasferimento delle azioni è condizionata all'adempimento delle formalità di legge e, per gli eredi che non siano già Soci, all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dal terzo comma dell'Articolo 15 del presente Statuto. Il caso di comproprietà è regolato dal secondo comma del citato Articolo 15.	
<b>TITOLO IV</b>	<b>TITOLO IV</b>	
<b>ORGANI SOCIALI</b>	<b>ORGANI SOCIALI</b>	
<b>ARTICOLO 20</b>	<b>ARTICOLO 20</b>	
L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato: a) alla Assemblea dei Soci; b) al Consiglio di Gestione; c) al Consiglio di Sorveglianza; d) al Consigliere Delegato; e) alla Direzione Generale; f) al Collegio dei Proviviri.	L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato: a) alla Assemblea dei Soci; b) al Consiglio di Gestione; c) al Consiglio di Sorveglianza; d) al Consigliere Delegato; e) alla Direzione Generale; f) al Collegio dei Proviviri.	
<b>TITOLO V</b>	<b>TITOLO V</b>	
<b>ASSEMBLEA DEI SOCI</b>	<b>ASSEMBLEA DEI SOCI</b>	
<b>ARTICOLO 21</b>	<b>ARTICOLO 21</b>	
L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.	L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.	
<b>ARTICOLO 22</b>	<b>ARTICOLO 22</b>	
L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	<b>22.1.-</b> L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.	
L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione (stabilendo altresì la medaglia di presenza) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata; b) approva: - le politiche di remunerazione a favore dei	<b>22.2.-</b> L'Assemblea ordinaria: a) nomina e revoca i membri del Consiglio di Sorveglianza e determina la remunerazione ( <del>stabilendo altresì la medaglia di presenza</del> ) dei consiglieri di sorveglianza, nonché un ulteriore importo complessivo per la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, importo che verrà ripartito secondo quanto previsto all'Articolo 44; elegge il Presidente ed il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza con le modalità di cui all'Articolo 45. La revoca dei membri del Consiglio di Sorveglianza deve essere debitamente motivata; b) approva: - le politiche di remunerazione a favore dei	Si propone di eliminare il riferimento alle medaglie di presenza quale componente obbligatoria della remunerazione dei consiglieri di sorveglianza.

<p>Consiglieri di Gestione;  - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;  c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;  d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;  e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;  f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;  g) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p>	<p>Consiglieri di Gestione;  - i piani di remunerazione e/o di incentivazione basati su strumenti finanziari;  c) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell'art. 2393 e dell'art. 2409-decies cod.civ., in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio di Gestione, ferma la competenza concorrente del Consiglio di Sorveglianza;  d) delibera sulla distribuzione degli utili, previa presentazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato approvati ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod.civ.;  e) nomina e revoca la società incaricata della revisione legale dei conti;  f) approva il bilancio d'esercizio nel caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza ovvero qualora ciò sia richiesto da almeno due terzi dei membri del Consiglio di Sorveglianza;  <b><u>g) approva e modifica il Regolamento Assembleare;</u></b>  <b><u>h) nomina il Collegio dei Probiviri;</u></b>  <b><u>gi)</u></b> delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.</p>	<p>Modifica volta a completare il novero delle materie di competenza dell'Assemblea.</p>
<p>L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	<p><b><u>22.3.-</u></b> L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche dello Statuto sociale, sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.</p>	
<p>L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art.151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p>	<p><b><u>22.4.-</u></b> L'Assemblea si riunisce in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ed è convocata dal Consiglio di Gestione, ovvero, ai sensi dell'art. 151-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dal Consiglio di Sorveglianza ovvero ancora da almeno due dei suoi componenti, fatti comunque salvi gli ulteriori poteri di convocazione previsti dalla legge.</p>	
<p>In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p>	<p><b><u>22.5.-</u></b> In ogni caso, l'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli argomenti devoluti alla sua competenza per legge o per Statuto.</p>	
<p>La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della</p>	<p><b><u>22.6.-</u></b> La convocazione di Assemblee ordinarie e straordinarie su richiesta dei Soci ha luogo senza ritardo a seguito della presentazione della</p>	

domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.	domanda motivata portante gli argomenti da trattare che deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto alla data della richiesta.	
Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.	<b>22.7.-</b> Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad 1/40 (un quarantesimo) dei Soci aventi diritto <u>di partecipare all'assemblea</u> alla data della richiesta può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa, <u>indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.</u> Le sottoscrizioni dei Soci devono essere autenticate ai sensi di legge ovvero dai dipendenti della Società o di sue controllate a ciò autorizzati. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata <u>dal deposito di copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa legale e regolamentare vigente</u> <del>da idonea documentazione attestante il possesso delle azioni alla data di presentazione della domanda.</del>	Si propone l'integrazione del presente articolo a seguito dell'applicazione anche alle società cooperative dell'art. 126-bis, comma 1, del D.Lgs. 58/98 (TUF), prevedendo la possibilità per un numero di soci non inferiore ad 1/40 dei soci aventi diritto di partecipare all'assemblea alla data della richiesta di presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno
<b>ARTICOLO 23</b>	<b>ARTICOLO 23</b>	
L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.	L'Assemblea si riunisce alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia.	
<b>ARTICOLO 24</b>	<b>ARTICOLO 24</b>	
Le Assemblee vengono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.	<b>24.1.-</b> Le Assemblee <del>sono</del> vengono convocate mediante avviso - contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e di quant'altro prescritto dalle applicabili disposizioni di legge - pubblicato nei termini prescritti dalla normativa vigente sul sito internet della Società, nonché con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari. L'avviso deve inoltre essere affisso nelle dipendenze della Società.	Modifica formale
L'Assemblea in seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima, per un giorno successivo, ma non oltre il trentesimo giorno da quello fissato per la prima convocazione.	<b>24.2.-</b> L'Assemblea in seconda convocazione può essere indetta con lo stesso avviso che convoca la prima, per un giorno successivo, ma non oltre il trentesimo giorno da quello fissato per la prima convocazione.	
	<b>24.3.-</b> <u>L'Assemblea è validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che garantiscano</u>	In linea anche con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia si propone

	<p><u><i>L'identificazione dei Soci legittimati ad intervenire, la possibilità per essi di assistere ai lavori assembleari ed esprimere il voto nelle deliberazioni e, se espressamente previsto dall'avviso di convocazione, la possibilità di intervenire nella discussione degli argomenti trattati. In ogni caso il Presidente e il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, ove si considera svolta l'adunanza.</i></u></p> <p><u><i>Il Consiglio di Gestione, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, individua di volta in volta per ogni convocazione le sedi collegate mediante l'utilizzo di sistemi a distanza, in particolare tenuto conto della composizione della compagine societaria.</i></u></p> <p><u><i>Il Regolamento Assembleare stabilisce criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.</i></u></p>	<p>di introdurre in statuto la video-conferenza nelle adunanze assembleari</p>
<b>ARTICOLO 25</b>	<b>ARTICOLO 25</b>	
<p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p>	<p><b>25.1.-</b> La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Al riguardo possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i soci per i quali detta comunicazione sia stata effettuata alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa vigente. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.</p>	
<p>Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci.</p>	<p><b>25.2.-</b> Per l'intervento in Assemblea, l'esercizio del voto e per l'eleggibilità alle cariche sociali è necessario che la qualità di Socio sia posseduta da almeno 90 (novanta) giorni decorrenti dall'iscrizione a libro Soci.</p>	
<b>ARTICOLO 26</b>	<b>ARTICOLO 26</b>	
<p>Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.</p>	<p><b>26.1.-</b> Il Socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.</p>	

Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.	<b>26.2.-</b> Il Socio ha facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta rilasciata ad altro Socio avente diritto di intervenire in Assemblea.	
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della Società, né a soggetti che rientrino in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.	<b>26.3.-</b> La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste, né alla società di revisione legale alla quale sia stato conferito il relativo incarico o al responsabile della revisione legale dei conti della Società, né a soggetti che rientrino in una delle altre condizioni di incompatibilità previste dalla legge.	
Salvo quanto previsto dall'art.2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.	<b>26.4.-</b> Salvo quanto previsto dall'art. 2372, secondo comma, cod.civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.	
Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di 3 (tre) Soci.	<b>26.5.-</b> Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di <u>5 (cinque)</u> <del>3 (tre)</del> Soci.	Al fine di favorire ulteriormente la partecipazione assembleare in coerenza con il modello popolare, si propone di elevare a 5 il numero massimo di deleghe conferibili ad un socio
Non è ammesso il voto per corrispondenza.	<b>26.6.-</b> Non è ammesso il voto per corrispondenza.	
I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.	<b>26.7.-</b> I componenti del Consiglio di Gestione, così come i componenti del Consiglio di Sorveglianza, non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.	
Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.	<b>26.8.-</b> Il diritto di voto in caso di pegno o di usufrutto sulle azioni spetta soltanto al Socio.	
<b>ARTICOLO 27</b>	<b>ARTICOLO 27</b>	
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto.	<b>27.1.-</b> L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, in proprio o per rappresentanza e delega, almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto di voto.	
In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, mentre quella straordinaria, fermo quanto disposto al successivo Articolo 28, è regolarmente	<b>27.2.-</b> In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, mentre quella straordinaria, fermo quanto disposto al successivo Articolo 28, è regolarmente	

costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza e delega, di almeno 1/400 (un quattrocentesimo) dei Soci aventi diritto di voto.	costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza e delega, di almeno 1/400 (un quattrocentesimo) dei Soci aventi diritto di voto.	
Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.	<b>27.3.-</b> Qualora nella giornata non fosse possibile esaurire l'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ne disporrà la prosecuzione a non oltre il settimo giorno successivo, dandone comunicazione verbale agli intervenuti senza bisogno di ulteriore avviso. Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.	
<b>ARTICOLO 28</b>	<b>ARTICOLO 28</b>	
L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 3% del capitale sociale con diritto di voto della Società e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.	<b>28.1</b> L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto, delibera a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. Qualora l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, fosse chiamata a deliberare in merito a una proposta riguardante un'operazione con parti correlate formulata dai competenti organi della Società in presenza dell'avviso contrario del comitato costituito ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e avesse approvato tale proposta nel rispetto dei quorum deliberativi previsti dal presente Statuto, il perfezionamento di tale operazione sarà impedito qualora sia presente in Assemblea un numero di soci non correlati rappresentante almeno il 3% <b><i>dei soci aventi diritto di voto in assemblea</i></b> <del>del capitale sociale con diritto di voto della Società</del> e la maggioranza di tali soci non correlati votanti abbia espresso il proprio voto contrario.	Modifica volta a chiarire il fatto che la percentuale di voti richiesti si calcola sul numero complessivo di soci aventi diritto di voto, e ciò alla luce di quanto previsto dall'art. 135 del TUF.
La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.	<b>28.2.-</b> La nomina, per quanto di competenza dell'Assemblea, alle cariche sociali, deve essere fatta a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'Articolo 45.	
In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo scioglimento anticipato della	<b>28.3.-</b> In ogni caso, ferma ogni diversa disposizione inderogabile di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, l'eliminazione o la soppressione delle sedi operative di Brescia e Bergamo, così come previste ed identificate all'Articolo 3, lo	



<p>Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n.6 dell'art.2484 cod.civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p>	<p>scioglimento anticipato della Società determinato da fatti previsti dalla legge, esclusa l'ipotesi di cui al n. 6 dell'art. 2484 cod.civ, l'abrogazione o la modifica degli Articoli 23 e 36 dello Statuto e/o l'introduzione di ogni altra disposizione incompatibile con il dettato di tali articoli, così come l'approvazione della modifica o abrogazione del presente capoverso e/o del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto, anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto.</p>	
<p>Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.</p>	<p><b>28.4.-</b> Ferma sempre ogni diversa inderogabile disposizione di legge, per l'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'abrogazione o la modifica degli Articoli 45, sesto comma, 48, sesto comma e 49, commi sesto, settimo ed ottavo dello Statuto, nonché del presente capoverso e del quorum deliberativo previsto nel medesimo, è richiesto anche in Assemblea di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i Soci aventi diritto di voto, che a loro volta rappresentino almeno il 20% del capitale sociale sottoscritto e versato al novantesimo giorno antecedente quello della Assemblea.</p>	
<p>Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.</p>	<p><b>28.5.-</b> Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza Creditizia in relazione a modifiche di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 48, quinto comma.</p>	
<p><b>ARTICOLO 29</b></p>	<p><b>ARTICOLO 29</b></p>	
<p>L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.</p>	<p><b>29.1.-</b> L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione ovvero ancora, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Vice Presidente del Consiglio di Gestione; assente o impedito che sia anche quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.</p>	
<p>Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza</p>	<p><b>29.2.-</b> Il Presidente del Consiglio di</p>	

potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.	Sorveglianza potrà comunque sempre delegare il Presidente del Consiglio di Gestione a presiedere l'Assemblea dei Soci, e della intervenuta delega il Presidente del Consiglio di Gestione darà conto in apertura dei lavori assembleari.	
Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.	<b>29.3.-</b> Spetta al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, di constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, di dirigere e regolare la discussione, nonché di stabilire le modalità per lo svolgimento delle votazioni, accertandone i relativi risultati.	
L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e quattro scrutatori.	<b>29.4.-</b> L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario e <del>quattro</del> <b>gli</b> scrutatori.	Modifica finalizzata a rendere flessibile la nomina degli scrutatori
Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.	<b>29.5.-</b> Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.	
<b>TITOLO VI</b>	<b>TITOLO VI</b>	
<b>CONSIGLIO DI GESTIONE</b>	<b>CONSIGLIO DI GESTIONE</b>	
<b>ARTICOLO 30</b>	<b>ARTICOLO 30</b>	
Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.	<b>30.1</b> Il Consiglio di Gestione è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di <del>11</del> <b>9</b> ( <del>undici</del> ) membri, compresi fra essi un Presidente, un Vice Presidente ed un Consigliere Delegato; i componenti del Consiglio di Gestione vengono nominati fra i Soci aventi diritto di voto da parte del Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Comitato Nomine, previa determinazione del loro numero, secondo un criterio che assicuri, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.	In coerenza anche con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia, si propone la riduzione del numero massimo dei componenti del Consiglio di Gestione prevedendo nel contempo la presenza, nel Consiglio stesso, di <i>manager</i> della Società (comma 2)
	<b>30.2.-</b> <u>Salvi i vincoli normativi, 2 (due) componenti del Consiglio di Gestione saranno individuati tra i dirigenti apicali della Società. Non si computa nel numero dei dirigenti sopra fissato il Consigliere indicato alla carica di Consigliere Delegato ai sensi dell'Articolo 42 dello Statuto, anche ove rivesta al momento della nomina o sia investito successivamente della carica di dirigente della Società.</u>	Vedi commento comma 1
I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla data	<b>30.3.-</b> I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per tre esercizi e scadono alla	Specificazione correlata alle modifiche di cui ai

<p>della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) e sono rieleggibili.</p>	<p>data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi, in ogni caso, rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio di Gestione ai sensi dell'Articolo 46, lettera a) e sono rieleggibili. <b><u>I componenti del Consiglio di Gestione che rivestono anche la carica di dirigente della Società decadono immediatamente dalla carica di consiglieri contestualmente alla cessazione, per qualsivoglia ragione, dalla funzione di dirigente.</u></b></p>	<p>commi 1 e 2</p>
<p>I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione.</p>	<p><del>I membri del Consiglio di Gestione sono esonerati dal prestare cauzione.</del>  <b><u>30.4.- Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Chief Risk Officer con parere solo consultivo, fatto salvo quanto previsto da norme di vigilanza.</u></b></p>	<p>Si propone l'abrogazione del presente comma, in quanto lo stesso traeva origine da disposizioni di legge abrogate.  Inserimento della presenza in Consiglio di Gestione del <i>Chief Risk Officer</i> con parere solo consultivo</p>
<p>Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.</p>	<p><b><u>30.5.-</u></b> Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: <del>(i)</del> almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, <del>(ii) almeno la</del> maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.</p>	<p>Si propone l'introduzione di requisiti rafforzati per i componenti del Consiglio di Gestione rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa</p>
	<p><b><u>30.6.- In ogni caso i componenti del Consiglio di Gestione non devono avere ancora compiuto i 70 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:</u></b></p>	

	<p><u>- amministrazione e/o supervisione strategica</u> <u>o</u> <u>- direzione</u> <u>in</u> <u>- banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;</u> <u>- autorità pubbliche indipendenti;</u> <u>- imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;</u> <u>- società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.</u></p>	
	<p><u>30.7.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati.</u></p>	
<p>I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.</p>	<p><u>30.8.-</u> I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprano tale carica.</p>	
<b>ARTICOLO 31</b>	<b>ARTICOLO 31</b>	
<p>Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento – sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 46.</p>	<p><u>31.1.-</u> Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni del Presidente nel caso di sua assenza o impedimento – sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto disposto dall'Articolo 46.</p>	
<p>Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un membro del Consiglio di Gestione medesimo o al Direttore Generale ovvero anche ad altro dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.</p>	<p><u>31.2.-</u> Le funzioni di segretario sono demandate dal Consiglio di Gestione ad un <u>proprio componente</u> <del>membro del Consiglio di Gestione medesimo o al Direttore Generale</del> ovvero anche a <u>un</u> <del>altro</del> dirigente o altro soggetto esterno alla Società o al Gruppo.</p>	<p>Proposta di modifica correlata al meccanismo proposto per la nomina del Consiglio di Gestione.</p>
<b>ARTICOLO 32</b>	<b>ARTICOLO 32</b>	
<p>In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p><u>32.1.-</u> In caso di cessazione di uno o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio <u>alla sostituzione</u> <del>a sostituirli</del>, sempre su proposta del Comitato Nomine, nel rispetto delle proporzioni stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 ai fini di assicurare l'equilibrio tra i generi. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p>	<p>Modifica finalizzata ad una migliore formulazione</p>
<p>Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero</p>	<p><u>32.2.-</u> Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di</p>	

Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.	Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.	
<b>ARTICOLO 33</b>	<b>ARTICOLO 33</b>	
Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.	<b>33.1.-</b> Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In loro assenza, esse sono presiedute dal componente più anziano di età.	
I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.	<b>33.2.-</b> I verbali delle adunanze del Consiglio di Gestione, redatti dal Segretario, sono letti e sottoposti all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva o, al più tardi, in quella seguente; sono firmati da colui che l'ha presieduta e dal Segretario.	
<b>ARTICOLO 34</b>	<b>ARTICOLO 34</b>	
Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 (cinque) membri.	<b>34.1.-</b> Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne <del>sia</del> <u>venga</u> fatta richiesta <del>da 5 (cinque) membri</del> <u>da almeno la metà dei componenti in carica.</u>	Modifica correlata alla nuova composizione proposta per il Consiglio di Gestione
Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.	<b>34.2.-</b> Le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, <u>e di massima</u> <del>ed</del> una volta all'anno nella città di Milano.	Modifica finalizzata a dare maggiore flessibilità al luogo delle riunioni consiliari
Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.	<b>34.3.-</b> Fermi i poteri di convocazione riservati dalla legge al Consiglio di Sorveglianza ed a ciascun membro del medesimo, la convocazione, con l'indicazione anche sommaria degli argomenti all'ordine del giorno, è fatta dal Presidente, con avviso da inviare con qualunque mezzo idoneo, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'adunanza, al domicilio di ciascun membro, salvo i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto ad un giorno. Delle convocazioni deve essere dato avviso nello stesso modo ai membri del Consiglio di Sorveglianza.	
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 36, la presenza di più della metà dei componenti in carica.	<b>34.4.-</b> Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria, fermo il disposto dell'Articolo 36, la presenza di più della metà dei componenti in carica.	
E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-	<b>34.5.-</b> E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Gestione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio-	

videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.	videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio di Gestione si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.	
<b>ARTICOLO 35</b>	<b>ARTICOLO 35</b>	
Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'Articolo 46, primo comma, lettera a) del presente Statuto. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Gestione stesso nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza, e compensi - determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza - per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.	Ai componenti del Consiglio di Gestione, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spettano <del>un</del> <del>compensi</del> da determinarsi dal Consiglio di Sorveglianza, secondo quanto previsto dall'Articolo 46, primo comma, lettera a) del presente Statuto, <u>ivi compresi i</u> . <del>Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Gestione, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Gestione stesso nella misura stabilita dal Consiglio di Sorveglianza, e compensi - determinati dal medesimo Consiglio di Sorveglianza - per i componenti del Consiglio di Gestione investiti di cariche particolari previste dallo Statuto.</del>	Si propone di eliminare il riferimento alle medaglie di presenza quale componente obbligatoria della remunerazione dei consiglieri di gestione.
<b>ARTICOLO 36</b>	<b>ARTICOLO 36</b>	
Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.	<b>36.1.-</b> Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.	
E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri) per le delibere riguardanti:	<b>36.2.-</b> E' tuttavia necessario il voto favorevole di almeno <u>due terzi dei componenti in carica del Consiglio di Gestione</u> <del>8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri)</del> per le delibere riguardanti:	Si propone di stabilire in due terzi dei membri in carica il quorum deliberativo qualificato per le delibere del Consiglio di Gestione per le quali il vigente statuto già prevede un quorum rafforzato
a) la proposta, da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;	a) la proposta, da sottoporre all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;	
b) la proposta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, relativa:	b) la proposta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, relativa:	Eliminazione del riferimento a Centrobanca

<p>- alla cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., Centrobanca S.p.A., Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;</p> <p>- alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione;</p> <p>- alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;</p>	<p>- alla cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Banca Popolare di Ancona S.p.A., Banca Carime S.p.A., <del>Centrobanca S.p.A.</del>, Banco di Brescia S.p.A. e Banca Regionale Europea S.p.A., nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;</p> <p>- alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione;</p> <p>- alla determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento <u>dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa a favore di</u> terzi non facenti parte del Gruppo <del>dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa;</del></p>	<p>in quanto fusa per incorporazione in UBI Banca con efficacia 6 maggio 2013</p> <p>Modifica finalizzata ad una migliore formulazione</p>
<p>c) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza comunicato dal Presidente di tale organo;</p>	<p>c) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società elencate sub b), previo parere non vincolante del Consiglio di Sorveglianza comunicato dal Presidente di tale organo;</p>	
<p>d) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di cui al successivo art. 43 bis.</p>	<p>d) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di cui al successivo art. 43 bis.</p>	
<p><b>ARTICOLO 37</b></p>	<p><b>ARTICOLO 37</b></p>	
<p>Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto delle proposte del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria</p>	<p><b>37.1.-</b> Al Consiglio di Gestione spetta la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, <u>anche tenendotenu</u> conto delle proposte <u>al riguardo formulate dal</u> del Consiglio di Gestione stesso. A tal fine esso compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse</p>	<p>Modifica finalizzata ad una migliore formulazione</p>

<p>amministrazione.</p>	<p>di ordinaria come di straordinaria amministrazione.</p>	
<p>Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:</p>	<p><b>37.2.-</b> Oltre alle materie per legge non delegabili ed a quelle previste all'art. 36, ultimo comma, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione:</p>	
<p>a) la definizione, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</p>	<p>a) la <del>definizione</del> <b><u>formulazione</u></b>, su proposta del Consigliere Delegato, degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza <b><u>anche tenendo conto delle indicazioni al riguardo formulate dal Consiglio di Sorveglianza;</u></b></p>	<p>Si propone di sostituire il termine “definizione” con il termine “formulazione” in coerenza con quanto previsto dalla Circolare n. 263 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” ove è previsto che l’organo con funzione di supervisione strategica definisce ed approva gli indirizzi strategici. Viene altresì proposto di esplicitare la facoltà del Consiglio di Sorveglianza di formulare indicazioni</p>
<p>b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di almeno 17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole di almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri), sentito il Consiglio di Sorveglianza;</p>	<p>b) l'attribuzione e la revoca di deleghe al Consigliere Delegato; l'individuazione del consigliere di gestione a cui attribuire le deleghe deve effettuarsi su proposta non vincolante del Consiglio di Sorveglianza, deliberata previa proposta del Comitato Nomine; qualora tale ultima proposta non sia stata formulata dal Comitato Nomine con i quorum prescritti dal relativo Regolamento, la proposta del Consiglio di Sorveglianza da sottoporre al Consiglio di Gestione sarà deliberata con voto favorevole di <b><u>almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Sorveglianza</u></b> <del>17 (diciassette) Consiglieri di Sorveglianza</del>. La revoca delle deleghe è deliberata dal Consiglio di Gestione con il voto favorevole <b><u>di tutti i membri del Consiglio di Gestione salvo l'interessato</u></b> <del>almeno 8 (otto) membri del Consiglio di Gestione (o di tutti i membri meno uno, per il caso in cui il Consiglio di Gestione sia composto da 7 o 8 membri)</del>, sentito il Consiglio di Sorveglianza;</p>	<p>Modifica correlata alla proposta di riduzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui al successivo art. 44</p>
<p>c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del</p>	<p>c) la predisposizione, su proposta del Consigliere Delegato, di piani industriali e/o finanziari, nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del</p>	



Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;	Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 2409-terdecies cod. civ.;	
d) la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46;	d) <del>la gestione dei rischi e dei controlli interni, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46;</del> <b><u>la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;</u></b>	Modifica finalizzata a dare una più puntuale definizione delle competenze del Consiglio di Gestione in ordine alla gestione dei rischi e dei controlli interni
e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;	e) il conferimento, la modifica o la revoca di deleghe e di poteri nonché il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri;	
f) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi aziendali di Gruppo;	f) la nomina e la revoca del Direttore Generale e degli altri componenti della Direzione Generale, la definizione delle relative funzioni e competenze, nonché le designazioni in ordine ai vertici operativi e direttivi <b><u>della Società e delle società delaziendali</u></b> di Gruppo;	Modifica finalizzata a meglio formulare la vigente previsione statutaria
g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera c);	g) la designazione alla carica di membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società appartenenti al Gruppo, fermo quanto previsto al precedente Articolo 36, secondo comma, lettera c);	
h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;	h) le proposte relative all'assunzione e alla cessione di partecipazioni di controllo nonché l'assunzione e la cessione di partecipazioni non di controllo il cui corrispettivo sia superiore allo 0,01% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;	
i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;	i) l'apertura e la chiusura di succursali ed uffici di rappresentanza;	
l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma;	l) la determinazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, nonché, ferma la competenza esclusiva del Consiglio di Sorveglianza di cui all'Articolo 49 del presente Statuto, l'eventuale costituzione di Comitati o Commissioni con funzioni consultive, istruttorie, di controllo o di coordinamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, secondo comma;	
m) la approvazione e la modifica dei regolamenti aziendali e di Gruppo, fatte salve le	m) la approvazione e la modifica dei regolamenti <b><u>della Società e delaziendali</u></b> e di	Modifica finalizzata ad una migliore formulazione

competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma primo, lett. s) del presente statuto;	Gruppo, fatte salve le competenze e le attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 46 comma primo, <del>lettera-</del> s) del presente statuto;	
n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;	n) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni di Banca d'Italia;	
o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;	o) previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e la determinazione del relativo compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società;	
p) la nomina e la revoca, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di disposizioni legislative o regolamentari;	p) la nomina e la revoca, <b><u>in accordo con il</u></b> <del>previo parere del</del> Consiglio di Sorveglianza, del Responsabile <b><u>Antiriciclaggio</u></b> <del>della funzione del controllo interno e del Responsabile della funzione di conformità, nonché dei responsabili delle funzioni la cui nomina sia di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione in forza di</del> disposizioni legislative o regolamentari;	Modifica finalizzata al recepimento di quanto previsto dalle Disposizioni Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio (10 marzo 2011): la nomina e la revoca del <b>Responsabile Antiriciclaggio</b> sono di competenza dell'organo con funzione di gestione d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo.
q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;	q) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato;	
r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art.2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni	r) l'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale conferita ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., nonché l'emissione di obbligazioni	

convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;	convertibili ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., previa autorizzazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;	
s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt.2446 e 2447 cod.civ.;	s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Gestione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.civ.;	
t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;	t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;	
u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;	u) le proposte sulle operazioni strategiche di cui all'art. 46, comma primo, lett. m), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;	
v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.	v) la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza.	
<b>ARTICOLO 38</b>	<b>ARTICOLO 38</b>	
Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di Sorveglianza.	<b>38.1.-</b> Il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione scritta al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché sui principali dati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza può invitare il Presidente del Consiglio di Gestione e/o il Consigliere Delegato per la relativa illustrazione al Consiglio di Sorveglianza.	
La comunicazione viene effettuata con periodicità di norma trimestrale.	<b>38.2.-</b> La comunicazione viene effettuata con periodicità <u>almeno</u> <del>di norma</del> trimestrale.	Modifica finalizzata ad una migliore puntualizzazione
<b>ARTICOLO 39</b>	<b>ARTICOLO 39</b>	
Il Presidente del Consiglio di Gestione:	<b>39.1.-</b> Il Presidente del Consiglio di Gestione:	
a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 40;	a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come meglio precisato al successivo Articolo 40;	
b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;	b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente e dal Consigliere Delegato e ne coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;	
c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;	c) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza, d'intesa con <del>il Vice Presidente</del> e il Consigliere Delegato, nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Gestione;	Modifica finalizzata ad una maggiore snellezza operativa

d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;	d) cura i rapporti con il Consiglio di Sorveglianza e con il suo Presidente;	
e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 38;	e) cura che il Consiglio di Sorveglianza sia informato con cadenza quanto meno trimestrale ai sensi del precedente Articolo 38;	
f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;	f) cura, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza e con il Consigliere Delegato, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società;	
g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.	g) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.	
In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.	<b>39.2.-</b> In caso di assoluta urgenza giustificata, e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, il Presidente del Consiglio di Gestione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento dei predetti, il Consigliere Delegato, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, ed in particolare in materia di erogazione del credito, fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva del Consiglio di Gestione. Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.	
<b>ARTICOLO 40</b>	<b>ARTICOLO 40</b>	
La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.	<b>40.1.-</b> La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spettano disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Gestione, al Vice Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato.	
Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.	<b>40.2.-</b> Il Presidente del Consiglio di Gestione, il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato hanno, singolarmente, facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile.	
Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie.	<b>40.3.-</b> Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, singolarmente e nell'ambito dei loro poteri, potranno nominare procuratori speciali per determinati atti o	

	categorie.	
<b>ARTICOLO 41</b>	<b>ARTICOLO 41</b>	
E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai funzionari e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.	<b>41.1.-</b> E' in facoltà del Consiglio di Gestione di accordare la firma sociale congiuntamente o singolarmente, con quelle limitazioni e precisazioni che riterrà opportune, al Direttore Generale, ai dirigenti, ai <u>quadri direttivi</u> <del>funzionari</del> e ad altro personale delle sedi e delle dipendenze e di nominare anche procuratori con determinate facoltà.	Adeguamento alla terminologia utilizzata nella normativa di riferimento
E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.	<b>41.2.-</b> E' parimenti in facoltà del Consiglio di Gestione di delegare ai soggetti indicati al comma precedente i propri poteri relativi alla cancellazione e riduzione di ipoteche, anche in ipotesi nelle quali esse non siano da porre rispettivamente in relazione alla estinzione ovvero ad una corrispondente diminuzione dei crediti vantati e garantiti.	
<b>TITOLO VII</b>	<b>TITOLO VII</b>	
<b>CONSIGLIERE DELEGATO</b>	<b>CONSIGLIERE DELEGATO</b>	
<b>ARTICOLO 42</b>	<b>ARTICOLO 42</b>	
Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 37, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 39, ultimo comma.	<b>42.1.-</b> Il Consiglio di Gestione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, ed in particolare di quanto previsto nell'Articolo 37, delega proprie attribuzioni, che non siano riservate dalla legge o dal presente Statuto alla sua esclusiva competenza, ad uno dei suoi membri, che assume la qualifica di Consigliere Delegato, fermo quanto previsto per il caso di urgenza dall'Articolo 39, ultimo comma.	
Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, a dirigenti, funzionari, nonché ai preposti alle dipendenze.	<b>42.2.-</b> Poteri deliberativi, in ordine all'erogazione del credito ed a quanto connesso all'assunzione di rischi dell'attività bancaria tipica, ad eccezione di quelli non delegabili, potranno essere delegati ad appositi comitati, composti da Consiglieri e dirigenti ed altresì, entro limiti predeterminati di importo, al Direttore Generale, a dirigenti, <u>quadri direttivi</u> <del>funzionari</del> , nonché ai preposti alle dipendenze.	Adeguamento alla terminologia utilizzata nella normativa di riferimento
Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.	<b>42.3.-</b> Per il compimento di singoli atti e negozi, il Consiglio di Gestione potrà delegare poteri anche a singoli suoi membri.	
<b>ARTICOLO 43</b>	<b>ARTICOLO 43</b>	
Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri: a) sovrintendere alla gestione aziendale e del Gruppo; b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale aziendale e del Gruppo;	<b>43.1.-</b> Al Consigliere Delegato potranno, tra l'altro, essere attribuiti i seguenti poteri: a) sovrintendere alla gestione <u>della Società</u> <del>aziendale</del> e del Gruppo; b) curare il coordinamento strategico e il controllo gestionale <u>della Società</u> <del>e aziendale</del> e	Modifica finalizzata a meglio formulare la

<p>c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;</p> <p>e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo;</p> <p>f) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;</p> <p>g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;</p> <p>h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;</p> <p>i) promuovere il presidio integrato dei rischi;</p> <p>l) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.</p>	<p>del Gruppo;</p> <p>c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;</p> <p>d) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;</p> <p>e) sovrintendere all'integrazione del Gruppo;</p> <p>f) formulare al Consiglio di Gestione proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;</p> <p>g) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;</p> <p>h) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi <u>della Società e delle società del</u> <del>aziendali e di</del> Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;</p> <p>i) promuovere il presidio integrato dei rischi;</p> <p>l) indirizzare alla funzione di controllo interno, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o d'indagine.</p>	<p>vigente statutaria</p> <p>previsione</p> <p>Modifica finalizzata a meglio formulare la vigente statutaria</p> <p>previsione</p>
<p>Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.</p>	<p><b>43.2.-</b> Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Il Consigliere Delegato riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione sui risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso.</p>	
<p><b>ARTICOLO 43 BIS</b></p>	<p><b>ARTICOLO 43 BIS</b></p>	
<p>Il Consiglio di Gestione può affidare ad uno dei propri componenti, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione stesso, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in</p>	<p>Il Consiglio di Gestione può affidare ad uno dei propri componenti, ad esclusivo supporto del Consiglio di Gestione stesso, un ruolo organizzativo, propositivo ed informativo in materia di controlli interni, da esercitarsi in</p>	

stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.	stretta cooperazione e intesa con il Consigliere Delegato e il Direttore Generale, nel rispetto delle competenze e delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio di Sorveglianza.	
<b>TITOLO VIII</b>	<b>TITOLO VIII</b>	
<b>CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</b>	<b>CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA</b>	
<b>ARTICOLO 44</b>	<b>ARTICOLO 44</b>	
Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..	<b>44.1.-</b> Il Consiglio di Sorveglianza è composto da <del>23 (ventitre)</del> <b>17 (diciassette)</b> membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45. <u><b>Il Consiglio di Sorveglianza può nominare, tra i propri componenti, uno o due Vice Presidenti.</b></u> <del>e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti.</del> I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis cod.civ..	Coerentemente anche con le indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza si propone la riduzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza da 23 a 17  Si propone altresì di rendere non obbligatoria la nomina di 1 o 2 Vice Presidenti.
La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.	<b>44.2.-</b> La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.	
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.	<b>44.3.-</b> Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto previsto dall'Articolo 45.	
I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.	<b>44.4.-</b> I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. <del>Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.</del> <u><b>Tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza non devono aver ancora compiuto i 75 anni di età all'atto della nomina e devono aver maturato un'esperienza complessiva - attraverso l'esercizio, in Italia o all'estero - di almeno un triennio quale presidente o almeno di un quinquennio di attività di:</b></u> - <u><b>amministrazione e/o supervisione strategica</b></u>	Si propone l'introduzione di requisiti rafforzati per i componenti del Consiglio di Sorveglianza rispetto a quelli attualmente previsti dalle vigenti disposizioni

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>direzione</u></li> <li><u>o</u></li> <li>- <u>controllo</u></li> <li><u>in</u></li> <li>- <u>banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio o compagnie di assicurazione;</u></li> <li>- <u>autorità pubbliche indipendenti;</u></li> <li>- <u>imprese finalizzate alla produzione e/o allo scambio di beni o servizi;</u></li> <li>- <u>società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero.</u></li> </ul>	
	<p><b><u>44.5.- Possono essere eletti anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche o economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale</u></li> <li>- <u>siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati</u></li> </ul>	
	<p><b><u>44.6. -</u></b></p> <p><b><u>a) Non può essere nominato alla carica di Presidente o di Vice Presidente Vicario colui che ha ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati;</u></b></p> <p><b><u>b) la maggioranza dei membri del Consiglio di Sorveglianza, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana.</u></b></p>	
In particolare, almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.	<b><u>44.7.-</u></b> <del>In particolare, a</del> <b><u>Almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</u></b>	Modifica formale
Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.	<b><u>44.8.-</u></b> Inoltre, la composizione del Consiglio di Sorveglianza deve assicurare, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.	
Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di	<b><u>44.9.-</u></b> Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni inderogabili di legge, regolamentari o delle Autorità di Vigilanza, non possono rivestire la carica di Consigliere di	



Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.	Sorveglianza coloro che già ricoprono incarichi di sindaco effettivo o membro di altri organi di controllo in più di cinque società quotate e/o loro controllanti o controllate.	
Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.	<b>44.10.-</b> Ove la causa di incompatibilità di cui al precedente comma non venga rimossa entro 60 (sessanta) giorni dall'elezione o, se sopravvenuta, dalla comunicazione all'interessato del suo verificarsi, il Consigliere si considererà automaticamente decaduto.	
Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto. Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.	<b>44.11.-</b> Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l'intero periodo di carica ai sensi del presente statuto. <del>Ad essi sono altresì assegnate medaglie di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Sorveglianza, nonché a quelle delle commissioni e dei comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso nella misura stabilita dall'Assemblea.</del>	Si propone di eliminare il riferimento alle medaglie di presenza quale componente obbligatoria della remunerazione dei consiglieri di sorveglianza
Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti, nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati di cui all'art. 49 ed avendo cura che il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo Interno sia stabilito tenendo conto di quanto previsto dalle tariffe professionali per la partecipazione ad organi di controllo.	<b>44.12.-</b> Il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ripartisce il compenso stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 22 fissando i compensi per il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti <u>se nominati</u> , nonché per i componenti del Consiglio di Sorveglianza a cui siano attribuite particolari cariche, poteri o funzioni dal presente Statuto o dal Consiglio di Sorveglianza stesso, considerata, tra l'altro, la partecipazione ai Comitati <u>istituiti dal Consiglio di Sorveglianza stesso e l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001</u> <del>di cui all'art. 49 ed avendo cura che il compenso dei componenti del Comitato per il Controllo Interno sia stabilito tenendo conto di quanto previsto dalle tariffe professionali per la partecipazione ad organi di controllo.</del>	Con riferimento al riparto del compenso del Consiglio di Sorveglianza, si propone di far riferimento a tutti i Comitati istituiti dal Consiglio di Sorveglianza e non solo a quelli specificatamente contemplati dall'art. 49 dello statuto, prevedendo altresì l'eventuale attribuzione delle funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Si propone inoltre di eliminare il riferimento alle tariffe professionali in quanto abrogate con D.L. 1/2012 convertito con legge n. 27 del 24 marzo 2012.
<b>ARTICOLO 45</b>	<b>ARTICOLO 45</b>	
All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci ovvero dal Consiglio di Sorveglianza, con le	<b>45.1.-</b> All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza l'Assemblea procede sulla base di liste, che possono essere presentate dai Soci <del>ovvero</del> dal Consiglio di Sorveglianza,	Modifica finalizzata ad una migliore formulazione

seguenti modalità.	con le seguenti modalità.	
<p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati, nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di assicurare l'equilibrio tra gli stessi in seno al Consiglio di Sorveglianza. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.</p>	<p><b>45.2.-</b> Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente l'Assemblea in prima convocazione e dovranno contenere il nominativo di almeno due candidati, nonché, ove composte da almeno tre candidati, rispettare le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 al fine di assicurare l'equilibrio tra gli stessi in seno al Consiglio di Sorveglianza. La presentazione delle liste potrà avvenire anche attraverso i mezzi di comunicazione a distanza definiti dal Consiglio di Gestione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.</p>	
<p>Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>	<p><b>45.3.-</b> Le liste dovranno inoltre essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta dai soci presentatori e, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, di una comunicazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, nonché da ogni altra informazione richiesta dalla disciplina anche regolamentare vigente.</p>	
<p>Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.</p>	<p><b>45.4.-</b> Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, e la loro accettazione della candidatura.</p>	
<p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la Banca ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di scadenza.</p>	<p><b>45.5.-</b> Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma 2 sia stata depositata una sola lista, o comunque nei casi previsti dalla disciplina vigente, la <del>Società Banca</del> <b>Società Banca</b> ne dà prontamente notizia mediante un comunicato inviato ad almeno due agenzie di stampa; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla citata data di</p>	<p>modifica in coerenza con la definizione inserita all'art. 1</p>

<p>In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.</p>	<p>scadenza. In tal caso le soglie previste dal successivo comma sono ridotte a metà.</p>	
<p>All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:</p> <p>a) direttamente da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;</p> <p>b) dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, ovvero da uno o più soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p>	<p><b>45.6.-</b> All'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si procede sulla base di liste presentate:</p> <p>a) direttamente da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, <del>ovvero da uno o più soci e</del> che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione;</p> <p><b><u>b) da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che siano titolari complessivamente di almeno l'1% del capitale sociale e che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza e documentino tale diritto secondo le vigenti normative;</u></b></p> <p><del>c</del><b>b)</b> dal Consiglio di Sorveglianza uscente, su proposta del Comitato Nomine e con delibera del Consiglio di Sorveglianza assunta con il voto favorevole di <del>almeno 17 (diciassette)</del> <b>due terzi</b> dei suoi componenti, comunque supportata, come precisato sub a), da almeno 500 (cinquecento) Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza, che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, <del>ovvero da uno o più soci e</del> che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 (novanta) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Al fine di garantire una equilibrata e bilanciata rappresentanza nella <i>Governance</i> di tutte le componenti della compagine sociale, si propone di prevedere che la presentazione delle liste possa essere effettuata da 500 soci che rappresentino almeno lo 0,50% del capitale sociale, nonché da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che siano soci titolari complessivamente di almeno l'1% del capitale sociale.</p> <p>Modifica correlata alla proposta di riduzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui all' art. 44</p>
<p>Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p>	<p><b>45.7.-</b> Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna lista.</p>	
<p>Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	<p><b>45.8.-</b> Ciascun candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p>	
<p>Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p>	<p><b>45.9.-</b> Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate.</p>	

Ciascun Socio può votare una sola lista.	<b>45.10.-</b> Ciascun Socio può votare una sola lista.	
All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:	<b>45.11.-</b> All'elezione del Consiglio di Sorveglianza si procede come segue:	<p>Si propone l'introduzione di un meccanismo correttivo che assegni un determinato numero di consiglieri di sorveglianza sulla base del possesso azionario dei soci votanti a favore delle due liste risultate più votate.</p> <p>In particolare, ferma restando l'applicazione del voto capitario per quanto attiene l'individuazione della lista "di maggioranza" e della lista "di minoranza":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- viene confermato il criterio di assegnazione alla lista di minoranza di un numero crescente di Consiglieri in funzione della percentuale di voti ottenuti in assemblea</li> <li>- viene riconosciuto un "premio" alla lista, tra le due maggiormente votate in termini capitari, che è stata maggiormente votata in termini di capitale sociale, che deve in ogni caso aver ottenuto più del 10% del capitale sociale</li> <li>- in caso di mancato raggiungimento da parte delle prime due liste del 10% del capitale sociale, dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti vengono tratti 4 consiglieri anziché 3 qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in assemblea.</li> </ul>
a) nel caso di presentazione di più liste e fatto	<b>a) nel caso di presentazione di più liste, sono</b>	

<p>salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;</p>	<p><u><i>prese in considerazione le prime due che hanno ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci e che non siano collegate ai sensi della disciplina vigente;</i></u> a) nel caso di presentazione di più liste e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera b), dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, 22 (ventidue) membri del Consiglio di Sorveglianza;</p>	
	<p><u><i>b.1) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito meno del 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 12 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un membro del Consiglio di Sorveglianza;</i></u></p>	
	<p><u><i>b.2) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito una percentuale di voti espressi in Assemblea almeno del 15% ed inferiore al 30%, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 11 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 2 membri del Consiglio di Sorveglianza;</i></u></p>	
	<p><u><i>b.3) qualora la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti saranno tratti 10 membri del Consiglio di Sorveglianza e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti 3 membri del Consiglio di Sorveglianza;</i></u></p>	
	<p><u><i>c) qualora nessuna delle due liste di cui alla lettera a) sia stata votata da tanti soci rappresentanti in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale si procederà come segue:</i></u>  <u><i>c.1) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.1) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 4 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista portando a 16 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale</i></u></p>	

	<p><u>lista;</u></p> <p><u>c.2) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.2) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 4 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista portando a 15 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista;</u></p> <p><u>c.3) al verificarsi delle condizioni secondo quanto previsto al precedente punto b.3) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti ulteriori 3 membri del Consiglio di Sorveglianza nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella stessa lista portando a 13 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista, mentre dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto un ulteriore membro del Consiglio di Sorveglianza portando a 4 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista .</u></p>	
	<p><u>d) Qualora almeno una o entrambe le liste di cui al punto sub a) sia o siano state votate da tanti soci rappresentanti in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale si procederà come segue:</u></p> <p><u>d.1) qualora a superare il 10% sia stata la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in Assemblea ovvero - in caso di superamento del 10% del capitale sociale da parte di entrambe le liste - tale lista abbia conseguito la percentuale superiore, al verificarsi delle condizioni previste ai precedenti punti b.1), b2) e b3) saranno assegnati ulteriori 4 Consiglieri portando, rispettivamente, a 16, 15 o 14 il numero complessivo dei Consiglieri tratti dalla lista di maggioranza;</u></p> <p><u>d.2) qualora a superare il 10% del capitale sociale sia stata la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi in Assemblea ovvero - in caso di superamento del 10% del capitale sociale da parte di entrambe le liste - tale lista abbia conseguito la percentuale</u></p>	

	<u><i>superiore, si procederà ad assegnare a tale lista ulteriori Consiglieri portando a 5 il numero complessivo dei Consiglieri tratti da tale lista.</i></u>	
<p>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 (quattro) membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 (venti) ovvero 18 (diciotto) membri del Consiglio di Sorveglianza.</p>	<p><del>b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti e che non sia collegata ai sensi della disciplina vigente alla lista di cui alla lettera a) è tratto, 1 (uno) membro del Consiglio di Sorveglianza, nella persona del primo elencato di detta lista. Qualora tale lista abbia ottenuto almeno il 15% dei voti espressi in Assemblea, dalla stessa saranno tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 2 (due) membri del Consiglio di Sorveglianza, nelle persone del secondo e terzo nominativo elencati in detta lista. Qualora tale lista abbia conseguito almeno il 30% dei voti espressi in Assemblea, saranno invece tratti, oltre al primo indicato in detta lista, ulteriori 4 (quattro) membri nelle persone del secondo, terzo, quarto e quinto nominativo elencati in detta lista. Conseguentemente, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, rispettivamente, 20 (venti) ovvero 18 (diciotto) membri del Consiglio di Sorveglianza.</del></p>	
<p>c) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 (due) candidati, il terzo consigliere, ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.</p>	<p><del>e) qualora la lista di minoranza di cui alla lettera b) contenesse i nominativi di soli 2 (due) candidati, il terzo consigliere, ed eventualmente il quarto ed il quinto in caso di conseguimento di almeno il 30% dei voti, saranno tratti dalla lista di maggioranza nelle persone non risultate già elette nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa.</del></p>	
<p>Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il rispetto dei requisiti di</p>	<p><b>45.12.-</b> Qualora, a seguito dell'individuazione dei candidati da trarre dalle due liste maggiormente votate in base all'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza, non risultassero rispettate le proporzioni tra generi sancite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, non si considereranno eletti Consiglieri di Sorveglianza gli ultimi nominativi tratti dalle suddette liste la cui nomina comporterebbe la violazione della sopra citata normativa. In questo caso saranno nominati Consiglieri i soggetti indicati nella medesima lista di appartenenza nel numero che consenta il</p>	

<p>composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza di cui alla lettera c) non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, i candidati da nominare appartenenti al genere meno rappresentato saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, sempre procedendo secondo l'ordine progressivo con cui gli stessi sono stati indicati nella rispettiva lista di appartenenza. In particolare, in tale circostanza, i candidati da nominare appartenenti al genere risultato meno rappresentato in base all'esito delle votazioni dovranno essere tratti da ciascuna lista in proporzione al numero complessivo dei candidati eletti in ciascuna lista secondo l'esito delle votazioni. In tale caso, qualora la lista di minoranza di cui alla lettera c) non abbia rispettato le proporzioni fra generi stabilite dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120, i candidati da nominare appartenenti al genere meno rappresentato saranno tratti unicamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p>	
<p>Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti i 23 Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.</p>	<p><b>45.13.-</b> Nel caso in cui venga proposta validamente un'unica lista e quest'ultima abbia ottenuto la maggioranza richiesta per l'assemblea ordinaria, tutti <del>i 23</del> <u>i 17</u> Consiglieri di Sorveglianza verranno tratti da tale lista.</p>	<p>Adeguamento in coerenza con quanto proposto all'art. 44, comma 1</p>
<p>Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p>	<p><b>45.14.-</b> Per la nomina di quei consiglieri che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, sempre nel rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; a parità di voti risulta nominato il candidato più anziano di età.</p>	
<p>Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.</p>	<p><b>45.15.-</b> Qualora due o più liste ottengano un eguale numero di voti, tali liste verranno nuovamente poste in votazione, sino a quando il numero di voti ottenuti cessi di essere uguale.</p>	
<p>Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p>	<p><b>45.16.-</b> Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Vicario del Consiglio spettano rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista.</p>	
<p>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di maggioranza,</p>	<p><b>45.17.-</b> Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, per il caso di sostituzione di Consiglieri eletti nella lista di</p>	



<p>subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p>	<p>maggioranza, subentra il primo candidato non eletto di detta lista che garantisca il rispetto dei requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto; in mancanza, la nomina avviene da parte dell'Assemblea con votazione a maggioranza relativa senza obbligo di lista, potendo all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p>	
<p>In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p>	<p><b>45.18.-</b> In caso di cessazione del Presidente del Consiglio di Sorveglianza e/o del Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza, l'Assemblea ordinaria provvede, senza indugio, all'integrazione del Consiglio e alla nomina del Presidente e/o del Vice Presidente Vicario dello stesso, non operando in tal caso il meccanismo di sostituzione di cui sopra, potendo comunque all'uopo il Consiglio di Sorveglianza medesimo presentare candidature, su proposta del Comitato Nomine.</p>	
<p>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p>	<p><b>45.19.-</b> Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</p>	
<p>- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;</p>	<p>- nel caso in cui sia stato nominato un solo Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;</p>	
<p>- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso,</p>	<p>- nel caso in cui siano stati nominati, <del>in</del> <del>funzione dei voti espressi dai Soci, gli</del> ulteriori <del>2 (due) ovvero 4 (quattro)</del> Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui facevano parte il <del>Consigliere</del> <u>Consigliere</u> da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto <del>almeno a seconda del caso, il</del></p>	<p>Modifica correlata al nuovo meccanismo di elezione del Consiglio di Sorveglianza</p>

<p>il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;</p>	<p><del>15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea</del> <u>in sede assembleare le maggioranze previste al comma 11 del presente articolo</u>; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;</p>	
<p>- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</p>	<p><del>— nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</del></p>	<p>Si propone l'abrogazione alla luce del nuovo meccanismo di sostituzione.</p>
<p>I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p>	<p><b>45.20.-</b> I candidati subentranti, individuati ai sensi del presente articolo, dovranno confermare la propria accettazione alla carica unitamente alle dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dallo Statuto per la carica.</p>	
<p>Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.</p>	<p><b>45.21.-</b> Il componente del Consiglio di Sorveglianza chiamato a sostituire quello mancante dura in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.</p>	
<p><b>ARTICOLO 46</b></p>	<p><b>ARTICOLO 46</b></p>	
<p>Il Consiglio di Sorveglianza, ferme le competenze attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno:</p>	<p><b>46.1.-</b> Il Consiglio di Sorveglianza, <u>nell'ambito delle materie di propria competenza, svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo nei termini disciplinati dal presente articolo</u>; ferme le competenze</p>	<p>Si propone di meglio definire in premessa le funzioni attribuite al Consiglio di Sorveglianza</p>

	attribuite da disposizioni di legge e regolamentari a comitati costituiti al suo interno <b><u>il Consiglio di Sorveglianza:</u></b>	
a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;	a) nomina, su proposta del Comitato Nomine, e revoca, <b><u>in tutto o in parte,</u></b> i componenti del Consiglio di Gestione ed il suo Presidente e Vice Presidente, <b><u>nel rispetto di quanto previsto all'articolo 30, secondo comma,</u></b> determinandone i compensi sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b); determina, sentito il Comitato per la Remunerazione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma secondo, lett. b), i compensi dei Consiglieri di gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; fermo quanto previsto dall'Articolo 32, secondo comma, dello Statuto, e fermo comunque il caso di sostituzione di membri del Consiglio di Gestione anzitempo cessati, il Consiglio di Sorveglianza provvede al rinnovo del Consiglio di Gestione nella prima adunanza successiva alla sua nomina da parte dell'Assemblea;	Modifica correlata alla proposta di introdurre all'art. 30 comma 2 la presenza di dirigenti apicali nel Consiglio di Gestione
b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;	b) delibera, tenuto conto delle relative proposte del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, <b><u>potendo anche formulare indicazioni al Consiglio di Gestione;</u></b>	Esplicitare la possibilità per il Consiglio di Sorveglianza di formulare indirizzi al Consiglio di Gestione.
c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;	c) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione;	
d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;	d) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e/o dell'art. 2420-ter cod. civ.;	
e) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;	<b><u>e) con riferimento alla propria funzione di controllo,</u></b> esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;	modifica finalizzata ad una migliore puntualizzazione
f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;	f) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione;	
g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;	g) presenta la denuncia alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 70, settimo comma, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385;	

<p>h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p>	<p>h) riferisce per iscritto all'Assemblea dei Soci convocata ai sensi dell'art.2364-bis cod.civ. sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra Assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrano nella sfera delle proprie competenze;</p>	
<p>i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p>	<p>i) informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria;</p>	
<p>l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p>	<p>l) esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;</p>	
<p>m) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:</p> <p>(i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) modifiche statutarie;</p> <p>(iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b);</p> <p>(iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;</p> <p>(v) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che</p>	<p>m) su proposta del Consiglio di Gestione, <u>al quale può formulare indirizzi preventivi</u>, delibera in ordine ai piani industriali e/o finanziari ed ai budget della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché in ordine alle operazioni strategiche di seguito indicate, ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti e fermo restando che la predetta delibera del Consiglio di Sorveglianza non sarà necessaria per le operazioni previste ai punti (iii), (iv), (v), (vi) e (vii) ove si tratti di operazioni per le quali sono stati già definiti gli elementi principali nell'ambito dei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza medesimo:</p> <p>(i) operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni;</p> <p>(ii) modifiche statutarie, <u>potendo all'uopo formulare specifiche indicazioni al Consiglio di Gestione</u>;</p> <p>(iii) operazioni previste dall'art. 36, secondo comma, lett. b);</p> <p>(iv) acquisti da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società nonché operazioni comportanti la riduzione della partecipazione detenuta direttamente o indirettamente in società controllate;</p> <p>(v) acquisti o cessioni da parte della Società e</p>	<p>Modifiche finalizzate ad esplicitare la facoltà del Consiglio di Sorveglianza di formulare indirizzi e indicazioni al Consiglio di Gestione</p>

<p>comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>(vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;</p> <p>(vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;</p>	<p>delle società controllate di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda, conferimenti, scorpori, nonché investimenti o disinvestimenti che comportino impegni il cui valore, per ogni operazione, sia superiore al 4% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato o incida per più di 50 b.p. sul Core Tier 1 Ratio quali risultanti dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni;</p> <p>(vi) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni non di controllo il cui valore, per ogni operazione, sia superiore all'1% del Patrimonio di Vigilanza utile ai fini della determinazione del Core Tier 1 consolidato, quale risultante dall'ultima segnalazione inviata alla Banca d'Italia ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero aventi rilevanza da un punto di vista istituzionale o di Sistema;</p> <p>(vii) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione e parasociali di rilevanza strategica tenuto conto delle attività e/o dei volumi coinvolti e/o del profilo dei partners ed in relazione alle linee programmatiche ed agli obiettivi previsti dal Piano Industriale approvato;</p>	
<p>n) esprime con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma secondo, lett. b), del presente Statuto;</p>	<p>n) esprime con il voto favorevole di almeno <u>due terzi 17</u> <del>(diciassette)</del> dei suoi componenti, il proprio parere non vincolante sulle candidature proposte dal Consiglio di Gestione alla carica di Consigliere di Amministrazione e Sindaco delle società controllate elencate all'art. 36, comma secondo, lett. b), del presente Statuto;</p>	<p>Modifica correlata alla proposta di riduzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 44</p>
<p>o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;</p>	<p>o) determina, tenuto anche conto delle proposte del Consiglio di Gestione, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione e controllo dei rischi, verificandone nel continuo l'adeguatezza e l'attuazione da parte del Consiglio di Gestione medesimo;</p>	
<p>p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;</p>	<p>p) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera in ordine alle politiche di gestione del rischio di conformità e alla costituzione della funzione di conformità alle norme;</p>	
<p>q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed</p>	<p>q) formula le proprie valutazioni in ordine alla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni; valuta, per gli aspetti di competenza, il grado di efficienza ed</p>	<p>Si propone di dettagliare maggiormente le funzioni del Consiglio di Sorveglianza in materia di controllo dei rischi,</p>

<p>adeguatezza del sistema dei controlli interni; esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;</p>	<p>adeguatezza del sistema dei controlli interni <u>con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile; verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Società sulle società del Gruppo; nomina e revoca, sentito il Comitato per il Controllo Interno, i Responsabili delle funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit)</u>esprime il proprio parere in ordine alla nomina e revoca, da parte del Consiglio di Gestione, del responsabile della funzione di controllo interno e del responsabile della funzione di conformità;</p>	<p>strategico e gestionale</p> <p>Inoltre, in linea con quanto previsto dalle “Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” della Banca d’Italia (Circolare n. 263) ove viene disposto che l’organo con funzioni di supervisione strategica, sentito l’organo con funzioni di controllo, procede alla nomina e revoca i Responsabili delle funzioni di conformità alle norme (compliance), di controllo dei rischi (risk management) e di revisione interna (internal audit), si propone di esplicitare tale previsione nell’ambito delle competenze facenti capo al Consiglio di Sorveglianza</p>
<p>r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;</p>	<p>r) approva e verifica periodicamente l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, determinato dal Consiglio di Gestione;</p>	
<p>s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;</p>	<p>s) approva i regolamenti aziendali attinenti il proprio funzionamento nonché, di concerto con il Consiglio di Gestione, i regolamenti relativi ai flussi informativi tra gli organi aziendali nonché relativi al sistema dei controlli interni;</p>	
<p>t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p>	<p>t) approva le politiche di remunerazione relative ai dipendenti o ai collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;</p>	
<p>u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma secondo, lett. h), delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;</p>	<p>u) su proposta del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, elaborata nel rispetto dell'art. 47 comma secondo, lett. h), delibera in ordine agli indirizzi ed ai progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;</p>	
<p>v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;</p>	<p>v) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt.2505 e 2505-bis cod.civ.;</p>	
<p>z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p>	<p>z) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p>	
<p>Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art.2436 cod.civ., le deliberazioni</p>	<p><b>46.2.-</b> Al Consiglio di Sorveglianza sono inoltre attribuite in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 cod.civ., le deliberazioni concernenti:</p>	

concernenti:		
a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	a) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;	
b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;	b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;	
c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.	c) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.	
Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.	<b>46.3.-</b> Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano i poteri di cui all'art. 151-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo i termini e le condizioni ivi previsti. <u><i>Allo scopo di un più efficace e funzionale esercizio dei poteri di acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 151-bis, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, di regola, le relative richieste sono indirizzate al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato per il tramite del Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Le informazioni sono trasmesse a tutti i Consiglieri di Sorveglianza.</i></u>	Si propone una migliore precisazione delle modalità di esercizio dei poteri di cui all'art. 151-bis del TUF.
<b>ARTICOLO 47</b>	<b>ARTICOLO 47</b>	
Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.	<b>47.1.-</b> Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, e presiede <u><i>e coordina</i></u> le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti <u><i>se nominati</i></u> , provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.	Modifica finalizzata ad una migliore puntualizzazione del ruolo del Presidente del Consiglio di Sorveglianza  Modifica correlata alla proposta di cui all'art. 44 comma 1.
Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:	<b>47.2.-</b> Inoltre il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso:	
a) intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione ed, in particolare, con il suo Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, secondo quanto previsto da apposito regolamento; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione	a) intrattiene, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i necessari ed opportuni rapporti con il Consiglio di Gestione ed, in particolare, con il suo Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere Delegato, secondo quanto previsto da apposito regolamento; riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti le materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; richiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione	

stessa;	stessa;	
b) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;	b) formula al Consiglio di Sorveglianza le proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi generali approvati dal Consiglio di Sorveglianza;	
c) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;	c) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;	
d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;	d) attiva gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;	
e) convoca e presiede il Comitato Nomine;	e) convoca e presiede il Comitato Nomine;	
f) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;	f) mantiene i rapporti con le Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'attività propria del Consiglio di Sorveglianza;	
g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;	g) sovrintende, per le materie di competenza del Consiglio di Sorveglianza, alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa con il Presidente <del>e il Vice Presidente</del> del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato;	Modifica finalizzata ad una maggiore snellezza operativa
h) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente Vicario, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Le proposte ed i progetti saranno elaborati consultando il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e tenendo anche conto delle loro indicazioni. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 52, comma quarto, ad uno specifico fondo che sarà utilizzato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.	h) formula proposte, previa consultazione con il Vice Presidente Vicario, in ordine agli indirizzi e progetti relativi alle iniziative culturali e benefiche della Società e del Gruppo, da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Le proposte ed i progetti saranno elaborati consultando il Presidente <del>ed il Vice Presidente</del> del Consiglio di Gestione e tenendo anche conto delle <del>sue</del> loro indicazioni. Il Consiglio di Sorveglianza destinerà un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 52, comma quarto, ad uno specifico fondo che sarà utilizzato dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.	Modifica finalizzata ad una maggiore snellezza operativa



Il Consiglio di Sorveglianza destinerà altresì un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 52, comma quarto, ad uno specifico fondo a disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione, il quale lo utilizzerà per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.	Il Consiglio di Sorveglianza destinerà altresì un importo non superiore al 5% della somma annualmente destinata dall'Assemblea ai sensi dell'art. 52, comma quarto, ad uno specifico fondo a disposizione del Presidente del Consiglio di Gestione, il quale lo utilizzerà per erogazioni relative ad iniziative benefiche minori non rientranti nei progetti come sopra approvati.	
i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.	i) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.	
In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.	<b>47.3.-</b> In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza ne adempie le funzioni; nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate <u><b>dal Vice Presidente se nominato o, in caso di nomina di due Vice Presidenti,</b></u> dal Vice Presidente più anziano d'età o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente; in caso di loro assenza o impedimento, le funzioni sono esercitate dal componente del Consiglio di Sorveglianza più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più giovane d'età.	Modifica correlata alla proposta di cui all'art. 44 comma 1.
<b>ARTICOLO 48</b>	<b>ARTICOLO 48</b>	
Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano.	<b>48.1.-</b> Il Consiglio di Sorveglianza deve riunirsi almeno ogni 60 (sessanta) giorni; le riunioni si svolgono, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, <del>e</del> <u><b>di massima</b></u> una volta all'anno nella città di Milano.	Modifica finalizzata a dare maggiore flessibilità al luogo delle riunioni consiliari
Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.	<b>48.2.-</b> Esso è convocato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento dell'avviso.	
L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.	<b>48.3.-</b> L'avviso di convocazione contiene l'elenco delle materie da trattare ed è inviato almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione salvo i casi di urgenza nei quali il termine può essere ridotto ad un giorno.	
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.	<b>48.4.-</b> Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.	
Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.	<b>48.5.-</b> Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione.	
Tuttavia, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno diciassette dei suoi	<b>48.6.-</b> Tuttavia, il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno <u><b>due terzi</b></u> diciassette	Modifica correlata alla proposta di riduzione dei

membri per l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Comitato Nomine.	dei suoi membri per l'approvazione delle modifiche del Regolamento del Comitato Nomine.	componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui all'art. 44
La medesima maggioranza prevista dal precedente comma è richiesta per le proposte di modifica dello statuto sociale, per le deliberazioni riguardanti le proposte di cui all'art. 36, secondo comma, lett. b), e per le altre materie in relazione alle quali il presente Statuto prevede maggioranze rafforzate.	<del>48.7.-</del> La medesima maggioranza prevista dal precedente comma è richiesta per le proposte di modifica dello statuto sociale, per le deliberazioni riguardanti le proposte di cui all'art. 36, secondo comma, lett. b), <del>e per le altre materie in relazione alle quali il presente Statuto prevede maggioranze rafforzate.</del>	Si propone l'abrogazione dell'ultimo periodo in quanto privo di efficacia
I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia.	<del>48.8.-</del> I componenti del Consiglio di Sorveglianza riferiscono di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società o del Gruppo, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. La relativa deliberazione del Consiglio di Sorveglianza deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione, salva ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile in materia.	
E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 34, ultimo comma, del presente Statuto.	<del>48.9.-</del> E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza nei limiti ed alle condizioni di cui all'Articolo 34, ultimo comma, del presente Statuto.	
Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.	<del>48.10.-</del> Il Consiglio può nominare, anche in via permanente, un segretario scelto anche al di fuori dei propri membri.	
<b>ARTICOLO 49</b>	<b>ARTICOLO 49</b>	
Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.	<del>49.1.-</del> Il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.	
Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art.19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.	<del>49.2.-</del> Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, <del>quinto</del> <u>settimo</u> comma, del presente Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art.19 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39 e, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.	Adeguamento conseguente alla proposta di modifica dell'art. 44.
La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del Consiglio	<del>49.3.-</del> La sostituzione dei componenti del Comitato per il Controllo Interno, da parte del	

di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.	Consiglio di Sorveglianza, deve essere debitamente motivata.	
Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.	<b>49.4.-</b> Almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti.	
Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza composti da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.	<b>49.5.-</b> Il Consiglio di Sorveglianza istituisce inoltre un Comitato per la Remunerazione <u>degli esponenti societari e del personale più rilevante composto da 3 a 5 membri</u> dell'alta dirigenza composti da alcuni suoi membri, determinandone poteri e regolamento di funzionamento.	Modifica finalizzata ad una migliore puntualizzazione del ruolo del Comitato Remunerazione
Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.	<b>49.6.-</b> Il Consiglio di Sorveglianza istituisce altresì un Comitato Nomine composto di sei membri, di cui fanno comunque parte il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, ed il Vice Presidente Vicario. I restanti membri del Comitato Nomine sono nominati con delibera approvata dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno <u>i due terzi</u> <del>17 (diciassette)</del> dei suoi componenti.	Modifica correlata alla proposta di riduzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui all' art. 44
Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società. Esso è approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno 17 (diciassette) dei suoi componenti.	<b>49.7.-</b> Il Comitato Nomine funzionerà e sarà disciplinato, anche in relazione alla valida assunzione delle relative delibere, da un regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, senza riferimenti o richiami ad accordi, strutture o soggetti esterni alla Società. Esso è approvato dal Consiglio di Sorveglianza con il voto favorevole di almeno <u>i due terzi</u> <del>17 (diciassette)</del> dei suoi componenti.	Modifica correlata alla proposta di riduzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di cui all' art. 44
Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro: a) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea; b) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.	<b>49.8.-</b> Il Comitato Nomine, in conformità con quanto altrove previsto nel presente Statuto, tra l'altro: a) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Sorveglianza da proporre al Consiglio di Sorveglianza medesimo per la presentazione della lista all'Assemblea; b) individua i candidati alle cariche di membri del Consiglio di Gestione da proporre al Consiglio di Sorveglianza.	
<b>TITOLO IX</b>	<b>TITOLO IX</b>	
<b>DIREZIONE GENERALE</b>	<b>DIREZIONE GENERALE</b>	
<b>ARTICOLO 50</b>	<b>ARTICOLO 50</b>	
La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, da un Condirettore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di	<b>50.1.-</b> La Direzione Generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominati, <del>da un Condirettore Generale,</del> e da uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito	Si propone l'eliminazione della figura del Condirettore Generale, prevedendo la possibilità

Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.	dal Consiglio di Gestione, il quale ne determina le attribuzioni.	di nomina di un Vice Direttore Generale con funzioni vicarie.
	<b><u>50.2 Il Consiglio di Gestione potrà attribuire ad uno dei Vice Direttori Generali funzioni vicarie.</u></b>	
Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) membri, il Direttore Generale ed il Condirettore Generale sono nominati con il voto favorevole di almeno otto membri del Consiglio di Gestione. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da un numero inferiore di membri, le sopra citate cariche saranno nominate con il voto favorevole di tutti i membri salvo uno.	<b><u>50.3.- I membri della Direzione Generale</u></b> <del>Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da 11 (undici) membri, il Direttore Generale ed il Condirettore Generale sono nominati con il voto favorevole di almeno otto membri del Consiglio di Gestione. Qualora il Consiglio di Gestione sia composto da un numero inferiore di membri, le sopra citate cariche saranno nominate con il voto favorevole</del> <b><u>di due terzi dei componenti</u></b> di tutti i membri <b><u>del Consiglio di Gestione</u></b> salvo uno.	In linea con quanto proposto all'art. 36, si propone di stabilire in due terzi dei componenti del Consiglio di Gestione il <i>quorum</i> deliberativo qualificato previsto al comma 2 dell'art. 50.
Il Consiglio di Gestione potrà anche nominare uno o più Vice Direttore/i Generale/i, con la maggioranza ordinaria.	<del>Il Consiglio di Gestione potrà anche nominare uno o più Vice Direttore/i Generale/i, con la maggioranza ordinaria.</del>	Si propone di concentrare nel terzo comma del presente articolo la nomina di tutti i membri della Direzione Generale prevedendo anche per la nomina dei Vice Direttori Generali un <i>quorum</i> qualificato
Il Direttore Generale:	<b><u>50.4.-</u></b> Il Direttore Generale:	
a) è il capo della struttura operativa;	a) è il capo della struttura operativa;	
b) è il capo del personale;	b) è il capo del personale;	
c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;	c) cura di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato;	
d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;	d) gestisce gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi;	
e) assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;	e) <b><u>ove non già consigliere di gestione,</u></b> assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Gestione;	Modifica correlata al meccanismo proposto per la nomina del Consiglio di Gestione
f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.	f) cura il coordinamento operativo aziendale e di Gruppo.	
Il Condirettore Generale, se nominato, coadiuva e supporta il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli.	<del>Il Condirettore Generale, se nominato, coadiuva e supporta il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli.</del>	Vedi commento al comma 1
<b>TITOLO X</b>	<b>TITOLO X</b>	
<b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>	<b>COLLEGIO DEI PROBIVIRI</b>	
<b>ARTICOLO 51</b>	<b>ARTICOLO 51</b>	
Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da 2	<b><u>51.1.-</u></b> Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da 2 (due) membri effettivi e da	

<p>(due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.</p>	<p>2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci o non Soci della Società. I Probiviri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. La loro revoca deve essere debitamente motivata.</p>	
<p>Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età.</p>	<p><b><u>51.2.-</u></b> Se nel corso del triennio viene a mancare un Proboviro effettivo, subentra il supplente in ordine di età. Se viene a mancare il Presidente del Collegio, la presidenza è assunta per il residuo del triennio dal Proboviro effettivo più anziano di età.</p> <p><b><u>Qualora, per effetto di sostituzioni, il numero dei supplenti residui si riduca a uno, l'Assemblea provvede a eleggere il Probiviro necessario per reintegrare il numero complessivo.</u></b></p>	<p>Si propone di declinare a livello statutario il meccanismo di nomina del Collegio dei Probiviri</p>
	<p><b><u>51.3.- L'elezione dei Probiviri avviene sulla base di candidature individuali presentate dai Soci e/o dal Consiglio di Sorveglianza in un numero massimo pari a quello dei Probiviri da eleggere.</u></b></p> <p><b><u>La candidatura, sottoscritta da colui o da coloro che la presentano, deve indicare il nominativo del candidato alla carica di Proboviro, senza distinzione tra effettivo e supplente, e deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza, corredata: (i) dalle informazioni relative all'identità del socio o dei soci presentatori, con l'indicazione del numero di azioni e quindi della percentuale complessivamente detenuta, da attestarsi contestualmente al deposito della candidatura con le modalità previste dalla normativa vigente; (ii) da una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e (iii) dalla dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura.</u></b></p> <p><b><u>La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere debitamente autenticata ai sensi di legge oppure dai dipendenti della Società o di sue controllate appositamente delegati dal Consiglio di Gestione.</u></b></p> <p><b><u>Le candidature presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate</u></b></p>	

	<p><u>come non presentate.</u>  <u>Qualora non sia presentata alcuna candidatura entro il termine indicato, l'Assemblea vota sulle candidature presentate seduta stante dai soci presenti.</u>  <u>Ogni avente diritto di voto può votare un numero massimo di candidati pari a quello dei Probiviri da eleggere.</u>  <u>I candidati sono disposti in una unica graduatoria decrescente in base al numero di voti ottenuti.</u>  <u>Risultano eletti Probiviri effettivi i primi tre candidati votati e Probiviri supplenti i successivi due candidati votati.</u>  <u>In caso di parità di voti fra più candidati, l'Assemblea procede a votazione di ballottaggio al fine di stabilirne la graduatoria.</u>  <u>Risulta eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggiore numero di voti.</u></p>	
<p>Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.</p>	<p><b>51.4.-</b> Il Collegio dei Probiviri al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione di ogni controversia che possa sorgere fra Società e/o Soci in relazione all'interpretazione od applicazione dello Statuto e in relazione ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali, decide quale amichevole compositore a maggioranza assoluta dei voti.</p>	
<p>Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.</p>	<p><b>51.5.-</b> Ferme restando le ipotesi previste dalla normativa pro tempore vigente il ricorso al Collegio dei Probiviri è facoltativo e le sue determinazioni non hanno carattere vincolante per le parti e non costituiscono ostacoli per la proposizione di vertenze in sede giudiziaria o avanti qualsiasi autorità competente.</p>	
<p>Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p>	<p><b>51.6.-</b> Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.</p>	
<p>Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.</p>	<p><b>51.7.-</b> Il Consiglio di Gestione e il Direttore Generale o il dipendente da lui designato sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedono riguardanti la controversia da decidere.</p>	
<p>Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.</p>	<p><b>51.8.-</b> Ad ogni effetto il domicilio del Collegio dei Probiviri è eletto presso la sede legale della Società.</p>	
<p><b>TITOLO XI</b></p>	<p><b>TITOLO XI</b></p>	

<b>BILANCIO, UTILI E RISERVE</b>	<b>BILANCIO, UTILI E RISERVE</b>	
<b>ARTICOLO 52</b>	<b>ARTICOLO 52</b>	
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	<b>52.1.-</b> L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.	<b>52.2.-</b> Il Consiglio di Gestione redige il bilancio, osservate le norme di legge.	
Nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2428 cod. civ. i componenti del Consiglio di Gestione provvedono a fornire le informazioni richieste dall'art. 2528 e dall'art. 2545 cod.civ..	<b>52.3.-</b> Nell'ambito delle relazioni di cui all'art. 2428 cod. civ. i componenti del Consiglio di Gestione provvedono a fornire le informazioni richieste dall'art. 2528 e dall'art. 2545 cod.civ..	
L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, può essere destinato dall'Assemblea per una quota non superiore all'1,5% della parte distribuibile ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, alle quali il Consiglio di Gestione previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso dà esecuzione nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo.	<b>52.4.-</b> L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la riserva legale nella misura minima prevista dalla legge e le eventuali quote deliberate dall'Assemblea per la costituzione o l'incremento di riserve anche straordinarie o di altre riserve, secondo canoni di prudenza, può essere destinato dall'Assemblea per una quota non superiore all'1,5% della parte distribuibile ad iniziative ed istituzioni aventi scopi benefici, umanitari, sociali, culturali ed artistici, alle quali il Consiglio di Gestione previa informativa ed illustrazione da parte del Presidente dello stesso dà esecuzione nel rispetto degli indirizzi e dei progetti deliberati dal Consiglio di Sorveglianza, con particolare riguardo ai territori di riferimento del Gruppo.	
Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.	<b>52.5.-</b> Il rimanente viene ripartito quale dividendo da attribuire alle azioni, secondo deliberazione dell'Assemblea, la quale decide anche in ordine alla destinazione dell'eventuale eccedenza.	
Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.	<b>52.6.-</b> Le riserve da utili e da valutazione formatesi con l'applicazione dei principi contabili internazionali non sono distribuibili tra i Soci nei casi previsti dalla legge.	
Il Consiglio di Gestione può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.	<b>52.7.-</b> Il Consiglio di Gestione, <i><b>in accordo con il Consiglio di Sorveglianza</b></i> , può deliberare la distribuzione, durante l'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.	Modifica finalizzata ad esplicitare la necessaria condivisione dei due organi sulla tematica
<b>TITOLO XII</b>	<b>TITOLO XII</b>	
<b>SCIoglimento e MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ</b>	<b>SCIoglimento e MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ</b>	
<b>ARTICOLO 53</b>	<b>ARTICOLO 53</b>	
Per l'ipotesi prevista al n.6 dell'art.2484 cod.civ., la deliberazione di scioglimento anticipato della Società deve essere presa in Assemblea straordinaria alla quale partecipi, anche in seconda convocazione, almeno un	<b>53.1.-</b> Per l'ipotesi prevista al n. 6 dell'art. 2484 cod.civ., la deliberazione di scioglimento anticipato della Società deve essere presa in Assemblea straordinaria alla quale partecipi, anche in seconda convocazione, almeno un	

trentesimo dei Soci aventi diritto al voto, fermo il disposto del terzo comma dell'Articolo 28 del presente Statuto.	trentesimo dei Soci aventi diritto al voto, fermo il disposto del terzo comma dell'Articolo 28 del presente Statuto.	
Detta Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.	<b>53.2.-</b> Detta Assemblea straordinaria nomina i liquidatori determinandone i poteri, nonché le modalità di liquidazione, fatte salve le disposizioni di legge inderogabili e le autorizzazioni e prescrizioni previste dalle disposizioni di legge in materia.	
L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.	<b>53.3.-</b> L'Assemblea straordinaria, con propria delibera, può revocare i liquidatori.	
* * *	* * *	
	<b>NORME TRANSITORIE</b>	
	<b>I</b>	
	<p>La norma prevista dal comma 5 dell'articolo 30 del presente statuto, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione, acquista efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello Statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014]. Sino a tale data il testo del comma 5 dell'articolo 30 del presente statuto è del seguente tenore:</p> <p><b>Articolo 30, comma 5</b></p> <p><i>Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare, anche con riferimento ai limiti al cumulo degli incarichi previsti da regolamenti interni. Comunque: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (ii) almeno la maggioranza deve aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.</i></p>	



	<p style="text-align: center;"><b>II</b></p> <p>Le norme previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 30 del presente Statuto, in punto ulteriori requisiti dei componenti del Consiglio di Gestione, acquistano efficacia con decorrenza dalla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza chiamato a nominare il Consiglio di Gestione in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello Statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014].</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>III</b></p> <p>La norma prevista dal comma 1 dell'articolo 44, in punto numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014].</p> <p>Sino a tale data il testo del comma 1 dell'articolo 44 del presente statuto è del seguente tenore:</p> <p><b>Articolo 44, comma 1</b></p> <p><i>Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 23 (ventitre) membri eletti fra i Soci aventi diritto di voto, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'Articolo 45, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea prevista dal secondo comma dell'art.2364-bis cod.civ..</i></p> <p>Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 44 del presente statuto troverà anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio</p>	

	2014].	
	<p style="text-align: center;"><b>IV</b></p> <p>La norma prevista dal comma 4 dell'articolo 44 del presente statuto, in punto requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquista efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014].</p> <p>Sino a tale data il testo del comma 4 dell'articolo 44 del presente statuto è del seguente tenore:</p> <p><b>Articolo 44, comma 4</b></p> <p><i>I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa pro tempore vigente. Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa pro tempore vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche.</i></p> <p>Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, la norma di cui al comma 4 dell'articolo 44 del presente statuto troverà anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014].</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>V</b></p> <p>Le norme previste dai commi 5 e 6 dell'articolo 44 del presente statuto, in punto ulteriori requisiti dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, acquistano efficacia con decorrenza dalla data dell'assemblea ordinaria chiamata a nominare il Consiglio di</p>	

	<p>Sorveglianza in sostituzione di quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014].</p> <p>Ai soli fini della presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, le norme di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 44 del presente statuto troveranno anticipata applicazione con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014]</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>VI</b></p> <p>Le norme previste dai commi 6, 11 e 13 dell'articolo 45, in punto modalità di presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza e criteri per la nomina di tale organo, acquistano efficacia con decorrenza dalla data in cui sarà convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014].</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>VII</b></p> <p>La norma prevista dal comma 19 dell'articolo 45 del presente statuto, in punto sostituzione di consiglieri di sorveglianza tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, acquista efficacia con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio di Sorveglianza che sostituirà quello in carica alla data di efficacia della delibera di approvazione di modifiche dello statuto assunta dall'assemblea straordinaria del [10 maggio 2014]. Sino a tale data il testo del comma 19 dell'articolo 45 del presente statuto è del seguente tenore:</p> <p><b>Articolo 45, comma 19</b>  <i>Qualora, invece, occorra sostituire Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza, si procede come segue:</i>  - nel caso in cui sia stato nominato un solo</p>	

*Consigliere tratto dalla lista di minoranza, subentra il primo candidato non eletto già indicato nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, o, in difetto, il candidato delle eventuali altre liste di minoranza, in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito. Qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto, l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;*

*- nel caso in cui siano stati nominati, in funzione dei voti espressi dai Soci, gli ulteriori 2 (due) ovvero 4 (quattro) Consiglieri tratti dalla lista di minoranza, i relativi sostituti verranno tratti dalla lista di cui faceva parte il Consigliere da sostituire o, in difetto, dalla eventuale altra lista di minoranza individuata in base al numero decrescente di voti conseguito e che abbia ottenuto almeno, a seconda del caso, il 15% ovvero il 30% dei voti espressi in Assemblea; in mancanza, i Consiglieri da sostituire saranno tratti dalla lista di maggioranza o in difetto ancora, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e dallo Statuto si procederà con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa;*

*- nel caso in cui i due ovvero i quattro Consiglieri appartenenti alla lista di minoranza siano già stati sostituiti, ai sensi del precedente comma, traendoli dalla lista di maggioranza o siano stati nominati con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza relativa ai sensi di quanto sopra previsto, per la sostituzione dell'ulteriore Consigliere di minoranza subentra il primo candidato indicato nelle eventuali altre liste di minoranza individuate in base al numero decrescente di voti dalle stesse conseguito; qualora ciò non sia possibile, ovvero, qualora con l'applicazione del sopra citato criterio non fossero rispettati i requisiti di composizione del Consiglio di Sorveglianza previsti dalla Legge 12 Luglio 2011, n. 120 e*

	<p><i>dallo Statuto l'Assemblea provvederà alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.</i></p>	
<p><b>Abrogazione art. 15, comma 4</b>  La Società procederà ad accertare la decadenza dalla qualità di Socio conseguente al venir meno, in capo al medesimo, del possesso del numero minimo di azioni prescritto dall'art. 8 dello Statuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (quale introdotto dall'art. 23-quater, comma, 1, lett. a, n. 3, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012 n. 221) il 19 aprile 2014 previa iscrizione presso il Registro delle Imprese della relativa delibera del Consiglio di Sorveglianza del 13 febbraio 2014 di adeguamento normativo. Per l'effetto, saranno dichiarati decaduti i Soci che risultassero a quella data titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo prescritto dall'art. 8 dello Statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>VIII</u></b></p> <p><b>Abrogazione art. 15, comma 4</b>  La Società procederà ad accertare la decadenza dalla qualità di Socio conseguente al venir meno, in capo al medesimo, del possesso del numero minimo di azioni prescritto dall'art. 8 dello Statuto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (quale introdotto dall'art. 23-quater, comma, 1, lett. a, n. 3, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012 n. 221) il 19 aprile 2014 previa iscrizione presso il Registro delle Imprese della relativa delibera del Consiglio di Sorveglianza del 13 febbraio 2014 di adeguamento normativo. Per l'effetto, saranno dichiarati decaduti i Soci che risultassero a quella data titolari di un numero di azioni inferiore a quello minimo prescritto dall'art. 8 dello Statuto.</p>	